



Litorale SpA



Progetto: **Iniziative Locali per l'Occupazione nelle province di Frosinone e Rieti - ILO-FRI**

Misura D4- Diffusione delle buone pratiche

**Valutazione sulla presenza del terzo settore come fattore di sviluppo nelle
Province di Frosinone e Rieti**

Roma, agosto 2005

Inception report

La presente indagine ha come obiettivo valutare l'impatto socio-economico del Terzo Settore nelle province di Frosinone e Rieti.

Il Terzo Settore è l'insieme degli enti privati, **formalmente costituiti**, che svolgono attività produttiva con la finalità di servire al meglio un bisogno specifico di una categoria di utenti, anziché di produrre un utile o un guadagno.

- non costituisce più un ripiego agli espulsi temporanei dal mercato del lavoro "tradizionale".
- è in grado di affrontare la domanda insoddisfatta di servizi sociali più efficacemente ed efficientemente sia delle imprese for-profit sia delle amministrazioni pubbliche.
- con la sua espansione, può contribuire a frenare quella del cosiddetto **quarto settore**, costituito dall'economia sommersa, dal mercato nero e dalla cultura criminale.

Le tipologie giuridiche del Terzo Settore sono:

- Associazioni riconosciute¹;
- Associazioni non riconosciute;
- Cooperative sociali;
- Fondazioni;
- Organizzazioni di Volontariato;
- Società di mutuo soccorso.

Fatturato

Fatturato del Terzo Settore 1996-2004			
	1996	2000	2004
Fatturato in % del PIL	1,8%	2,7%	3,0%
Fatturato Mld €	17,4	31,5	40,6

Impatto occupazionale

Impatto occupazionale			
	Occupati totali	Occupati nel terzo settore	Occupati terzo settore / occupati totali (%)
Italia	20.993.732	755.774	3,6
Regione Lazio	1.885.230	101.802	5,4
Frosinone	160.210	9.650	6,0
Latina	181.630	9.782	5,4
Rieti	47.500	2.935	6,2
Roma	1.401.815	73.685	5,3
Viterbo	94.075	5.750	6,1


¹ Sono quelle che hanno chiesto e ottenuto allo Stato l'emissione di un provvedimento, il **riconoscimento**, che concede specifiche prerogative alle associazioni che lo hanno chiesto e che si trovino in determinate condizioni.

Distribuzione per tipologia e localizzazione geografica

Imprese sociali – distribuzione provinciale.				
Provincia	Associazioni di Promozione Sociale	Cooperative Sociali	Organizzazioni di Volontariato	Totale Imprese Terzo Settore
Frosinone	14	68	5	87
Latina	17	68	4	89
Rieti	8	24	5	37
Roma	138	81	58	277
Viterbo	0	20	8	28
Regione Lazio	177	261	80	518

- Il 53% delle imprese sociali localizzate nella regione Lazio sono nella Provincia di Roma (277 imprese su 518).

Distribuzione relativa delle imprese sociali per abitanti



- La Provincia di Rieti ha il maggior numero di imprese in proporzione agli abitanti (2,51 imprese per 10.000 abitanti).
- In questa graduatoria, l'ultima è la Provincia di Roma, con 0,75 imprese per 10.000 abitanti

Caratteristiche delle Province di Rieti e Frosinone

- Le Province di Frosinone e Rieti hanno il 23% delle imprese del Terzo Settore (118), con il 12,4% degli abitanti regionali.
- In entrambe le Province, la tipologia giuridica più diffusa sono le cooperative sociali.


Imprese del Terzo Settore nelle Province di Frosinone e Rieti.				
Provincia	Associazioni di Promozione Sociale	Cooperative Sociali	Organizzazioni di Volontariato	Totale Imprese Terzo Settore
Frosinone	14	68	5	87
Rieti	8	24	5	37

Frosinone	14	68	5	87
Rieti	8	24	5	37

Impatto occupazionale per tipologia giuridica – Province di Frosinone e Rieti.					
Provincia	Occupati				
	Associazioni	Cooperative Sociali	Organizzazioni di Volontariato	Totale Terzo Settore	% rispetto a occupati totali
Frosinone	3.700	3.520	2.430	9.650	6,0%
Rieti	1.861	364	710	2.935	6,2%

Punti di forza	Punti di debolezza
offerta innovativa e personalizzata di beni e servizi	dipendenza in gran parte dal finanziamento pubblico (59% del fatturato)
piccola dimensione che facilita una maggiore capacità di adattamento	piccola dimensione che condiziona lo sviluppo ed una maggiore ricerca
adesione ai valori di responsabilità sociale, solidarietà ed etica	lavoro instabile e bassa retribuzione

Effetti indotti generati dal Terzo Settore



Indice

1.	Introduzione.....	1
2.	Identificazione e definizione.....	3
3.	Il quadro normativo istituzionale	5
3.1	Quadro comunitario: dalla promozione allo statuto	6
3.1.1	<i>Prime proposte per una legislazione unica</i>	6
3.1.2	<i>Promozione del ruolo del Terzo Settore</i>	6
3.1.3	<i>Statuto della Società Cooperativa Europea</i>	8
3.2	Quadro nazionale: dalla funzione sociale della cooperazione all'impresa sociale	11
3.3	Quadro regionale: tra recepimento normativo e innovazione istituzionale	33
4.	Il Terzo Settore nel sistema economico e sociale.....	44
4.1	Panoramica comunitaria	45
4.1.1	<i>Terzo Sistema e Occupazione</i>	47
4.1.2	<i>Potenzialità e difficoltà a livello comunitario</i>	50
4.1.3	<i>Ruolo nel contesto europeo</i>	52
4.1.4	<i>La Strategia Europea per l'Occupazione</i>	54
4.1.5	<i>Il contesto produttivo europeo</i>	56
4.2	Panoramica nazionale.....	59
4.2.1	<i>Un fenomeno in crescita</i>	61
5.	Valutazione dell'impatto socio economico.....	63
5.1	Impatto occupazionale.....	64
5.1.1	<i>La cooperazione sociale</i>	65
5.1.2	<i>Il volontariato</i>	66
5.2	Distribuzione funzionale dell'occupazione	67
5.3	Il sistema delle remunerazioni	68
6.	La situazione nella Regione Lazio	69
6.1	Ricognizione socio-economica regionale	70
6.2	La dimensione del settore a livello regionale.....	71
6.3	La dinamica intraregionale	73
6.4	I settori di intervento	76
6.5	L'impatto occupazionale regionale	77
7.	Un focus sulle Province di Frosinone e Rieti	80
7.1	Metodologia di individuazione	80
7.2	Ricognizioni socio-economiche provinciali.....	81
7.2.1	<i>Provincia di Frosinone</i>	81
7.2.2	<i>Provincia di Rieti</i>	82
7.3	Dimensioni provinciali	83
7.4	Impatto occupazionale provinciale.....	84
7.5	Caratteristiche organizzative a livello locale	85
7.5.1	<i>Le Associazioni di Promozione Sociale</i>	86
7.5.2	<i>Le Cooperative Sociali</i>	88
7.5.3	<i>Le Organizzazioni di Volontariato</i>	91
8.	Benchmarking.....	92
9.	Conclusioni	93
10.	Bibliografia.....	95
11.	Allegati.....	96
11.1	Allegato 1	96
11.2	Allegato 2	97
11.3	Allegato 3	100
11.4	Allegato 4	101
11.5	Allegati tecnici	102

1. Introduzione

Le cooperative sostengono la coesione sociale della stabilità e rendono vivi concetti di responsabilità sociale dell'impresa e della cittadinanza, Kofi Annan, Segretario Generale delle Nazioni Unite, 25/06/02.

I cambiamenti strutturali degli ultimi due decenni hanno favorito la crescita di imprese che, nel panorama socio-economico attuale, rappresentano una forza crescente e trainante nella creazione di posti di lavoro, soprattutto per coloro che hanno difficoltà ad accedere al mercato del lavoro; sono le imprese appartenenti al cosiddetto Terzo Settore.

Le imprese del Terzo Settore possono migliorare le performance e le potenzialità delle attività imprenditoriali condotte nell'ambito locale e contribuire a colmare le carenze strutturali insoddisfatte o parzialmente soddisfatte da parte delle istituzioni.

La maggior parte di queste imprese fornisce difatti beni e servizi e svolge, quindi, attività di natura economica, nell'ambito di un settore del mercato che ha fatto registrare in assoluto la maggiore crescita nell'ultimo decennio.

L'obiettivo della presente indagine è valutare le potenzialità, espresse dalle imprese operanti nel Terzo Settore, per il mercato del lavoro locale nell'ambito delle province di Frosinone e Rieti.

Il termine "impresa" è stato preferito a quello più generico di organizzazione, poiché, ai fini dell'indagine, si è dato risalto alle dimensioni socio-economiche espresse dalle realtà individuate all'interno del territorio di riferimento, in termini di risorse produttive ed occupazionali.

La ricerca di una definizione idonea a descrivere l'eterogeneità del Terzo Settore ha costituito il primo passo dell'indagine.

E' stata compiuta un'analisi ricognitiva delle ricerche e delle indagini realizzate a livello nazionale e comunitario al fine di delineare gli aspetti salienti della tematica allo studio.

Per circoscrivere il quadro legislativo entro il quale inserire il Terzo Settore, è stata compiuta un'attività di documentazione sullo stato dell'arte della normativa in materia.

Tale attività ha considerato i seguenti livelli di analisi:

- Comunitario: schema concettuale referenziale e operativo adottato dalle istituzioni europee (Commissione e Consiglio);
- Nazionale: quadro normativo di riferimento;
- Locale: leggi regionali di disciplina della materia.

A seguito della verifica normativa, sono state individuate come oggetto dell'indagine le seguenti categorie di imprese:

- Associazioni riconosciute²;
- Associazioni non riconosciute;
- Cooperative sociali;
- Fondazioni;
- Organizzazioni di Volontariato;
- Società di mutuo soccorso.

Per accertare le dimensioni dell'universo di riferimento, si è fatto ricorso ad una metodologia di ricerca suddivisa in due fasi:

1. Comparazione tra più fonti di dati, e loro successiva integrazione, al fine di stabilire l'entità del fenomeno Terzo Settore visto come imprenditoriale. I principali canali di informazione consultati nel corso di questa fase sono stati gli Albi delle Cooperative Sociali ed i Registri delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lazio, oltre ai dati dell'ISTAT – Censimento 2001;
2. Consultazione di più banche dati, e armonizzazione dei risultati ottenuti, per determinare l'impatto occupazionale delle imprese in esame. In questa fase della ricerca la principale fonte di informazione utilizzata è stato l'ISTAT - Censimento dell'Industria e dei Servizi 2001.

Le informazioni ottenute con la ricerca sono state in seguito utilizzate per ricavare i contorni e le dimensioni del fenomeno Terzo Settore nelle Province di riferimento.

Il risultato finale dell'indagine consiste nella rilevazione dell'impatto economico e sociale del Terzo Settore, nonché le opportunità espresse, nell'ambito delle strategie per lo sviluppo locale.

² Sono quelle che hanno chiesto e ottenuto allo Stato l'emissione di un provvedimento, il **riconoscimento**, che concede specifiche prerogative alle associazioni che lo hanno chiesto e che si trovino in determinate condizioni.

2. Identificazione e definizione

Per definire univocamente il Terzo Settore bisogna innanzitutto tenere conto della varietà che caratterizza i suoi componenti.

L'aggettivo ordinale **terzo** lo differenzia dal primo e dal secondo settore, rispettivamente identificati con il mercato e con lo stato. Le principali variabili che identificano i tre settori sono:

1. Mercato - produzione di beni;
2. Stato - produzione di servizi;
3. Terzo Settore – erogazione di beni e servizi con dichiarata assenza di scopo di lucro.

La definizione di Terzo Settore proposta più avanti coincide con quanto detto sopra e introduce inoltre un'altra caratteristica: le organizzazioni del Terzo Settore, per definirsi tale, devono costituirsi ufficialmente all'interno di una chiara cornice legislativa (cornice che sarà analizzata nei capitoli successivi).

Il Terzo Settore è, allora, “l'insieme degli enti privati, **formalmente costituiti**, che svolgono attività produttiva (tipicamente di servizi: sanitari, educativi, assistenziali, ricreativi, culturali ecc.) con la finalità di servire al meglio un bisogno specifico di una categoria di utenti, anziché di produrre un utile o un guadagno”(Barbetta, 1996).

Le imprese del Terzo Settore si differenziano dalle altre perché, pur condividendo con esse il carattere privatistico, non hanno scopo di lucro. Le loro attività, infatti, è orientata verso fini sociali e culturali. Il principio dell'assenza di scopi di lucro connota le organizzazioni di Terzo Settore come **non-profit organizations**, enti non orientati alla creazione di un profitto.

Questa connotazione, tuttavia, focalizza l'attenzione esclusivamente sul lato economico del fenomeno e trascurando altri aspetti, quali il complesso di risorse, materiali e immateriali, messe in campo in termini di solidarietà attiva, di relazionalità e autorganizzazione. Aspetti, questi, che contribuiscono a formare quello che viene indicato anche come capitale sociale.

Per precisare la ripartizione settoriale prima enunciata, il mercato è il settore che produce capitale economico, lo stato produce capitale pubblico, ma è solo il Terzo settore che produce capitale sociale. Esso è quindi identificabile con quel settore dell'economia che produce beni e servizi secondo principi di solidarietà, utilità collettiva, democrazia interna e attenzione alle varie forme di esclusione sociale, combinando la logica dell'azione pubblica – universalistica – con quella dell'organizzazione privata – improntata all'efficacia ed all'efficienza.

Il Terzo Settore non si sostituisce allo Stato nell'erogazione dei servizi sociali, né d'altronde sarebbe in grado di farlo, ma non ha come finalità neanche la redistribuzione degli utili. Questi sono reinvestiti, all'interno della comunità, per produrre ulteriori servizi e beni immateriali (beni relazionali e forme di integrazione).

L'espressione Terzo Settore non è l'unica con la quale ci si riferisce a questa parte dell'economia.

Economia civile o sociale, settore non-profit, terzo sistema o terza dimensione, sono solo alcune delle terminologie con le quali è stato indicato.

Queste definizioni sono, tuttavia, riduttive, in quanto rilevano una sola dimensione fra le molteplici caratterizzanti il settore. Non si tratta infatti di organizzazioni che privilegiano il lato economico (economia civile – Zamagni, 1998) piuttosto che quello non lucrativo (non-profit) o relazionale (terza dimensione – Ardigò, 1981) .

Il termine adottato dall'indagine, Terzo Settore, riconosce la posizione giuridico-economica di quei soggetti organizzativi privati che partecipano al benessere collettivo pur distinguendosi dagli altri due settori.

L'espressione Terzo Sistema intende sottolineare il carattere imprenditoriale e la valenza socio-economica ricoperta dagli enti senza scopo di lucro, veri e propri soggetti economici orientati alla realizzazione del benessere collettivo anziché al profitto d'impresa.

E' questo il linguaggio adottato dall'Unione Europea, che lo definisce una realtà emergente tra i due pilastri costituiti dallo Stato e dal Mercato, costituito da un insieme composito e variegato, anche sotto il profilo della natura giuridica, di enti e organismi che non hanno fine di lucro.

3. Il quadro normativo istituzionale

L'attuale panorama legislativo inerente al Terzo Settore, in Italia come nell'Unione Europea, sta subendo un'evoluzione che ne modifica i diritti come i doveri delle imprese ad esso appartenenti.

L'evoluzione a cui è sottoposto il Terzo Settore negli ultimi anni, è di natura interna ed esterna.

Gli elementi distintivi dell'evoluzione interna sono analizzati nei capitoli successivi.

L'evoluzione esterna è costituita invece dai cambiamenti intercorsi al corpus normativo che stabilisce le modalità del rapporto Terzo Settore – Istituzioni.

Il potere legislativo ha dovuto, infatti, intervenire per legiferare una realtà emergente e, per certi aspetti, sconosciuta, intervenendo ex-post.

Nel presente capitolo sono illustrate le principali norme che regolano sia le modalità di azione del Terzo Settore, sia il rapporto tra questo e le Istituzioni.

Tre sono gli ambiti considerati per l'analisi:

1. Ambito comunitario;
2. Ambito nazionale;
3. Ambito regionale.

Per ciascuno di essi sono presentate le seguenti norme di riferimento:

- Comunicazioni, Direttive e Regolamenti per quanto riguarda l'Unione Europea;
- Costituzione, Leggi, Decreti Legislativi, a livello nazionale;
- Leggi Regionali, a livello della Regione Lazio.

3.1 Quadro comunitario: dalla promozione allo statuto

In ambito comunitario si riscontrano, in questo momento, importanti sviluppi in relazione all'universo del Terzo Settore.

La Dichiarazione 23, allegata al Trattato di Maastricht, affermava che “la cooperazione tra la Comunità Europea e le associazioni e le fondazioni di solidarietà sociale sono importanti ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 117 del Trattato che istituisce la Comunità Europea”.

Fin dalla pubblicazione, nel 1994, del Libro Bianco “Crescita, competitività e occupazione”, le istituzioni comunitarie sono impegnate nella ricerca di misure ed azioni rivolte alla promozione del Terzo Settore.

3.1.1 Prime proposte per una legislazione unica

Tra il 1991 ed il 1993, la Commissione Europea ha presentato al Parlamento Europeo due proposte³ di regolamento, ciascuna avente per fine uno dei seguenti obiettivi:

1. Istituire lo statuto europeo delle associazioni e delle fondazioni per garantire loro l'operatività su tutto il territorio della Comunità. Definire il ruolo ed organizzare la partecipazione dei lavoratori nella Associazione Europea (AE).
2. Facilitare lo sviluppo delle attività transnazionali delle mutue, dotandole di strumenti giuridici adeguati alle loro specificità e ai loro compiti di interesse generale. Organizzare la partecipazione e definire il ruolo dei lavoratori dipendenti nella Mutua Europea (ME).

Le due proposte, esaminate sia dal Comitato Economico e Sociale che dal Parlamento Europeo, non sono state poi tradotte in regolamenti.

L'evoluzione del Terzo Settore e le modifiche intercorse alla normativa ad esso inerente negli Stati Membri hanno sopravanzato le proposte summenzionate.

Nei due paragrafi successivi sono riportati gli sviluppi inerenti la legislazione comunitaria in materia.

3.1.2 Promozione del ruolo del Terzo Settore

Con la Comunicazione n. 241/1997⁴, la Commissione Europea ha indicato la necessità di definire un'adeguata disciplina giuridica delle organizzazioni *non-profit* a livello sia nazionale che comunitario.

³ COM 273/1991 e 252/1993.

⁴ COM 241/1997 “Promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa” del 06/06/1997.

L'attività normativa, proseguiva la Comunicazione, doveva essere realizzata in connessione con il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo di tali organismi nell'ambito delle politiche sociali.

Nella Comunicazione si riconosceva il ruolo importante dei componenti dell'economia sociale nella promozione della cittadinanza attiva e della democrazia, nella fornitura di servizi, e nella rappresentanza degli interessi dei cittadini. Il ruolo principale era però indicato nell'ambito delle politiche di sviluppo.

La Comunicazione sopra citata si limitava a proporre provvedimenti potenzialmente applicabili negli Stati Membri, rimanendo circoscritta ad una visuale ristretta delle proprie prerogative.

Erano enunciate le caratteristiche centrali di quelle che saranno in seguito indicate Organizzazioni del Terzo Sistema (vedi capitolo 4.1):

- Grado di istituzionalizzazione, seppur minimo ;
- Assenza di scopo di lucro;
- Indipendenza dallo Stato e dai poteri pubblici in generale;
- Azione disinteressata (non legata a interessi individuali);
- Attività di pubblica utilità

La Commissione proponeva agli Stati Membri⁵ di adottare misure appropriate nei seguenti ambiti:

- Acquisizione di conoscenze e comprensione del settore a tutti i livelli;
- Stretta relazione tra i poteri pubblici e il Terzo Settore;
- Disciplina giuridica delle associazioni e delle fondazioni;
- Base fiscale e regole di competitività per il settore;
- Salvaguardia di una condizione finanziaria sana del settore;
- Formazione.

⁵ La Commissione riteneva che le azioni dovessero, conformemente al principio di sussidiarietà, essere intraprese a livello degli Stati membri o, se del caso, a livello regionale o locale.

3.1.3 Statuto della Società Cooperativa Europea

Nel luglio 2003, il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1435/2003, con il quale l'Unione Europea facilita lo sviluppo delle attività transnazionali delle cooperative dotandole di strumenti giuridici adeguati.

Tenuto conto che il quadro giuridico nel quale le imprese esercitano le loro attività nella Comunità resta in gran parte basato sulle legislazioni nazionali, il Consiglio Europeo ha dapprima adottato il regolamento (CEE) n. 2137/1985 relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e in seguito il regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea. Obiettivo di questi Regolamenti è favorire il raggruppamento di società di diversi Stati Membri.

Le cooperative erano, fino all'adozione del presente regolamento⁶, escluse dai benefici dell'integrazione del mercato interno.

Con l'adozione del regolamento sopraccitato viene messo a punto un vero e proprio statuto giuridico unico della Società Cooperativa Europea (SCE).

In effetti, questi nuovi testi permettono la creazione di una cooperativa da parte di persone fisiche residenti in Stati Membri diversi o da parte di persone giuridiche stabilite in diversi Stati Membri.

Le nuove SCE, che devono avere un capitale minimo di 30.000 Euro, possono esercitare le loro attività nell'ambito del mercato interno con una personalità giuridica, una regolamentazione e una struttura uniche.

Esse possono ampliare e ristrutturare le loro operazioni transfrontaliere senza dover creare una rete di filiali, operazione costosa in termini di tempo e denaro. Inoltre le cooperative di più paesi possono d'ora in poi fondersi sotto forma di SCE.

Una cooperativa nazionale che eserciti la propria attività in un Stato Membro diverso da quello in cui ha la sede, può infine essere trasformata in cooperativa europea senza dover passare per uno scioglimento.

Per istituirsi, una SCE deve essere costituita da:

- Almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due stati membri;
- Almeno cinque persone fisiche e società ai sensi dell'articolo 48, comma II, del Trattato, nonché da altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato, costituite conformemente alla legge di uno Stato Membro e che abbiano la sede sociale in almeno due Stati Membri diversi o siano soggette alla legge di almeno due Stati membri diversi;

⁶ Regolamento n. 1435/2003, pubblicato il 18 Agosto 2003 sulla G.U. serie L n. 207.

- Società ai sensi dell'articolo 48, comma II, del Trattato e altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato Membro che siano soggette alla giurisdizione di almeno due Stati Membri diversi;
- Fusione di cooperative costituite secondo la legge di uno Stato Membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, se almeno due di esse sono soggette alla legge di Stati Membri diversi;
- Cooperativa costituita secondo la legge di uno Stato Membro ed avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, se ha da almeno due anni una filiazione o una succursale soggetti alla legge di un altro Stato Membro.

Ad integrazione del succitato Regolamento, il Consiglio Europeo ha emanato la Direttiva n. 72/2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

La direttiva compie con le seguenti funzioni:

- Disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle SCE;
- Coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative al ruolo dei lavoratori della SCE.

Le modalità di coinvolgimento dei lavoratori sono stabilite in ciascuna SCE secondo la procedura di negoziazione o le disposizioni di riferimento sul coinvolgimento dei lavoratori fissate dalla direttiva.

La Direttiva sopracitata non si applica alle Società Cooperative, se queste sono costituite esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entità giuridica e da persone fisiche, che impiegano, nel loro insieme, meno di 50 lavoratori o che impiegano 50 o più lavoratori in un solo Stato Membro.

In uno dei casi elencati, le seguenti disposizioni disciplinano il coinvolgimento dei lavoratori:

- Nella SCE stessa, si applicano le disposizioni dello Stato Membro della sede sociale della SCE, applicabili ad altre entità dello stesso tipo;
- Nelle sue filiazioni e succursali, si applicano le disposizioni dello Stato Membro in cui esse sono situate, applicabili ad altre entità dello stesso tipo.

La presente Direttiva dovrà essere trasposta nella legislazione degli Stati Membri entro il 18/08/2006.

A seguito dell'adozione degli atti sopra descritti, la Commissione Europea ha espresso la Comunicazione n. 18/2004 relativa alla "Promozione delle società cooperative in Europa".

Le linee principali della comunicazione sono le seguenti:

- Promuovere un maggiore ricorso alle cooperative ovunque in Europa tramite il miglioramento della visibilità, delle caratteristiche e della comprensione del settore;
- Perseguire il miglioramento della normativa che disciplina le cooperative in Europa;
- Mantenere e migliorare la presa in considerazione delle cooperative negli obiettivi comunitari, nonché il loro contributo alla realizzazione di tali obiettivi.

3.2 Quadro nazionale: dalla funzione sociale della cooperazione all'impresa sociale

A seguito dell'identificazione concettuale del Terzo Settore fornita nel capitolo 2, ne consegue che non esiste, al momento, un quadro normativo armonico e coerente che comprenda tutte le forme organizzative qui prese in considerazione.

Ciascuno dei membri del Terzo Settore oggetto di questa indagine, è regolamentato da più leggi e provvedimenti diversi.

La gran parte degli interventi normativi si sono avuti nel campo della cooperazione sociale, tenuto conto del fatto che essa promuove esplicitamente – tra i suoi obiettivi – l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

A differenza di altri Paesi ove il fenomeno cooperativo è disciplinato in modo autonomo, nell'ordinamento italiano le società cooperative sono state inquadrare nell'ambito delle società commerciali – sullo schema delle società per azioni – ma senza capitale fisso e con alcune limitazioni nella misura della partecipazione.

Questa prima regolamentazione si rivelò insufficiente ad identificare i caratteri distintivi delle cooperative perché consentiva ad imprese tradizionali di attribuirsi l'etichetta di cooperativa al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali a questa riservate.

In seguito il Codice Civile ha tentato di riorganizzare completamente la materia in un titolo autonomo e distinto da quello destinato alle società ordinarie tentando di dare alle cooperative una configurazione parzialmente autonoma.

La Costituzione riconosce esplicitamente “la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”⁷, affidando al legislatore il compito di promuovere e favorirne l'incremento.

Ciò è stato fatto, fino ai primi anni '90 in forma occasionale, disorganica e parziale con una serie di disposizioni sia a livello statale che regionale.

Fino al periodo indicato, la legislazione vigente sul Terzo Settore riguardava esclusivamente l'ambito della cooperazione sociale, con le seguenti leggi e provvedimenti:

- Decreto Legislativo n. 1577 del 14/12/1947 – Provvedimenti per la cooperazione, integrato e modificato dalla Legge n. 127 del 17/02/1971;
- Legge n. 49 del 27/02/1985 – Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

⁷ Articolo 45, comma I, della Costituzione.

Dal 1991 in avanti, sono state emanate leggi specifiche nel campo della Cooperazione Sociale:

- Legge n. 381 del 8/11/1991 – “Disciplina della cooperazione sociale”;
- Legge n. 59 del 31/01/1992 – “Nuove norme in materia di apertura e regolazione dei mercati”;
- Legge n. 142 del 3/04/2001 – “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”;
- Legge Coordinata n. 49 del 27/02/1985 e n. 57 del 5/03/2001 cosiddetta Nuova Legge Marcora;
- Decreto Legislativo n. 220 del 2/08/2002 – “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi”;

Le altre forme organizzative che compongono il Terzo Settore⁸ sono disciplinate dalle seguenti leggi:

- Legge n. 3818 del 15/04/1886 – Costituzione legale delle Società di Mutuo Soccorso.
- Legge n. 266 del 11/08/1991 – Legge quadro sul volontariato;
- Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997 – Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- Legge n. 383 del 27/12/2000 – Disciplina delle associazioni di tutela sociale;
- Decreto Legge n. 471 del 14/11/2001 – Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000 n. 383.

Il 30 Maggio 2005, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, la “Legge Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale”. L’iniziativa governativa era stata presentata il 19 Luglio 2002.

L’obiettivo della legge, ancora in fase di pubblicazione, è fornire una disciplina organica, ad integrazione delle norme dell’ordinamento civile, relativa alle imprese sociali.

Queste ultime sono identificate come “organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”⁹.

Nei paragrafi successivi sono esposte in dettaglio le principali leggi che regolano le forme organizzative del Terzo Settore:

- Legge n. 3818/1886 per le Società di Mutuo Soccorso;

⁸ Le Onlus – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale: associazioni, fondazioni, e organizzazioni di volontariato.

⁹ Art. 1 “Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale”.

- Legge n. 356/1990 per le Fondazioni;
- Legge n. 266/1991 per le Organizzazioni di Volontariato;
- Legge n. 381/1991 per le Cooperative Sociali;
- Decreto Legislativo n. 460/1997 per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale;
- Legge n. 383/2000 per le Associazioni di Promozione Sociale.

Infine, saranno presentati i principali contenuti della legge sull'impresa sociale, recentemente approvata.

3.2.1 Legge n. 3818/1886

La Mutualità Integrativa Volontaria, sorta agli inizi dello Stato Unitario, è regolata dalla L. n. 3818 del 15/04/1886.

La mutualità volontaria costituisce un principio di solidarietà e mutuo soccorso soprattutto per le fasce di popolazione meno favorite e protette e per piccole imprese che non sono in grado di essere individualmente competitive sul mercato.

La L. 3818/1886, definisce i principi guida ai quali devono ispirarsi le Società di Mutuo Soccorso, oltre alla struttura organizzativa e ai termini e modi per il riconoscimento giuridico.

Le Società di Mutuo Soccorso che intendono conseguire la personalità giuridica devono perseguire uno dei seguenti fini (art. 1):

1. Assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia;
2. Venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.

A questi obiettivi si aggiungono poi altre finalità accessorie, come cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie, o dare aiuto ai soci per l'acquisizione degli attrezzi del loro mestiere.

Le Società di Mutuo Soccorso registrate, ovvero aventi capacità giuridica, godono di particolari vantaggi fiscali riconducibili a:

- Esenzione dalle tasse di bollo e registro;
- Esenzione dalla tassa sulle assicurazioni e dall'imposta di ricchezza mobile;
- Parificazione alle opere pie per il gratuito patrocinio, per l'esenzione dalle tasse di bollo e registro e per la misura dell'imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi;
- Esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle società ai soci.

L'art. 2 stabilisce inoltre che *“Eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati nei precedenti articoli”*.

La L. 3818 del 1886, nonostante le numerose innovazioni nell'ordinamento giuridico italiano, non è stata ancora rinnovata.

Il motivo sta forse nella convinzione, diffusa per un certo periodo, che le Società di Mutuo Soccorso fossero destinate a scomparire e ad essere sostituite da altre forme organizzative.

In seguito, il Decreto Legislativo n. 517/93 ha riconosciuto le Società di Mutuo Soccorso come soggetti legittimati alla gestione dei Fondi Integrativi Sanitari.

Il decreto legislativo di modifica della riforma sanitaria – n. 229/99 – prevede tra le fonti istitutive dei Fondi Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale le Società di Mutuo Soccorso.

Il Decreto Legislativo n. 460/97 – *Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale* – ha confermato le Società di Mutuo Soccorso nella definizione di enti non lucrativi.

Accanto alla detraibilità delle erogazioni a favore delle ONLUS, il Testo Unico Imposte sui Redditi ha inserito la detraibilità delle erogazioni effettuate a favore dei contributi associativi versati alle Società di Mutuo Soccorso operanti nei settori previsti dall'art 1 della legge 3818 del 1886.

In Italia, la FIMIV – Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria – promuove i principi della mutualità e della solidarietà e favorisce la costituzione delle società di mutuo soccorso in un movimento organizzato a livello nazionale.

3.2.2 Decreto Legislativo n. 356/1990

In base alla definizione coniata dall'European Foundation Centre di Bruxelles, le fondazioni sono *“enti senza finalità di lucro con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente, ma non esclusivamente, da un patrimonio. Questi enti hanno il loro organo di governo e usano le loro risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali, o altri scopi di pubblico beneficio, sia sostenendo persone o associazioni e istituzioni (fondazioni di erogazione), sia organizzando e gestendo direttamente i loro programmi (fondazioni operative)”*.

Quando si parla di scopo in riferimento alle fondazioni si intende uno scopo non di lucro. Ciò significa che l'ente può e deve ricavare degli utili dal proprio patrimonio e dalle attività ad esso connesse, ma deve spendere quanto ricavato nel raggiungimento dei propri scopi, senza alcun profitto per terzi.

In base agli scopi che scelgono di perseguire, le fondazioni si distinguono in:

- Fondazioni a fini di assistenza e beneficenza;
- Fondazioni a fini di filantropia, intesa quest'ultima come interesse e cura per la promozione di attività culturali, di ricerca scientifica o che, più in generale, riguardano la sfera umana.

La cosiddetta Legge Ciampi – Pinza¹⁰ ed il Decreto Legislativo n. 153/1999 disciplinano l'ordinamento giuridico e fiscale delle Fondazioni.

Questi due provvedimenti attribuiscono alle fondazioni lo status di soggetti giuridici privati, dotati di piena autonomia statutaria entro le linee tracciate dalla norma e con scopi da scegliere nel campo dell'utilità sociale, con l'inclusione di almeno uno dei settori d'intervento che la legge definisce rilevanti:

- Ricerca scientifica;
- Istruzione;
- Sanità;
- Arte;
- Cultura;
- Difesa delle categorie sociali deboli.

Nel settembre del 2003 la Corte Costituzionale¹¹ ha identificato le fondazioni quali **soggetti no profit, privati e autonomi, organizzatori delle libertà sociali**.

¹⁰ “Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria”.

Il decreto n. 150/2004, del 18/05/04, modifica – in parte – la legislazione vigente sulle fondazioni, modificando soprattutto la parte riguardante i settori d'intervento:

Le fondazioni possono ora scegliere nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di cinque settori (i c.d. settori rilevanti), anche appartenenti a più di una delle categorie di settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti può essere effettuata nello statuto o in altro deliberato dell'organo della fondazione a ciò competente secondo lo statuto (art. 2, comma 2).

L'elenco dei settori ammessi sono i seguenti:

- Famiglia e valori connessi;
- Crescita e formazione giovanile;
- Educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
- Volontariato, filantropia e beneficenza;
- Religione e sviluppo spirituale;
- Assistenza agli anziani;
- Diritti civili;
- Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica;
- Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità;
- Sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
- Protezione dei consumatori;
- Protezione civile;
- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
- Attività sportiva;
- Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
- Patologia e disturbi psichici e mentali;
- Ricerca scientifica e tecnologica;
- Protezione e qualità ambientale;

¹¹ Sentenza n. 301/2003.

- Arte, attività e beni culturali.

Box 1: modalità di finanziamento delle Organizzazioni di Volontariato

Il fondo speciale per il volontariato, **finanziato dalle fondazioni bancarie**, è destinato all'attività dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV). Esso è amministrato dai comitati di gestione (Ministero del Tesoro – Decreto Ministeriale 08/10/97) che provvedono alla ripartizione fra i CSV.

I comitati di gestione sono così composti:

- 4 rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato, iscritte nei registri regionali;
- 1 membro nominato dal Ministero del Welfare;
- 7 membri nominati dalle fondazioni bancarie;
- 1 membro nominato dall'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane – ACRI;
- 1 rappresentante degli enti locali della Regione di appartenenza.

Dalla pubblicazione della L. n. 266/91 al 2003, i fondi trasferiti dalle fondazioni bancarie ai comitati di gestione ammontano a 444 milioni di €.

Di essi, sono stati assegnati alle Organizzazioni di Volontariato circa il 28% pari a 124 €.

I Comitati di Gestione, nati per evitare che finanziamenti diretti al volontariato ne ledano l'autonomia, si sono trasformati in realtà in un filtro che ha rallentato il processo di trasferimento finanziario dalle fondazioni bancarie alle organizzazioni interessate.

3.2.3 Legge n. 266/1991

La Legge Quadro sul Volontariato ha riconosciuto e dato cornice legislativa ad una realtà fortemente radicata nel territorio.

Con la sua promulgazione sono state riconosciute sia la funzione sia il valore sociale delle attività di volontariato.

All'art. 1 è riconosciuto *“il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”*.

Lo sviluppo del volontariato è promosso *“salvaguardandone l'autonomia favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate”*.

La definizione di volontariato, a norma dell'art. 2, è la seguente: *il volontariato è l'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite un'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà*.

La legge esclude categoricamente la retribuzione dell'attività del volontario, ad eccezione dei rimborsi spesa per le attività prestate.

La qualità di volontario è inoltre incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Sono considerate Organizzazioni di Volontariato (OdV) *“gli organismi liberamente costituiti al fine di svolgere le attività”* sopra descritte, *“che si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”* (art. 3).

Alle OdV non è proibito dalla legge assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ma questo deve avvenire *“esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da esse svolte”* (art. 3 , comma 4).

La cornice istituzionale ha permesso la regolamentazione dei rapporti tra OdV e gli Enti Pubblici (nazionali e locali).

L'istituzione dei registri regionali e provinciali (per le Province Autonome di Trento e Bolzano) ha ufficializzato l'esistenza delle organizzazioni, permettendo loro di beneficiare di quelle agevolazioni fiscali che sono state contemporaneamente introdotte.

L'iscrizione ai registri è, infatti, condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

L'art. 10 individua i criteri per le norme regionali e delle province autonome, esso prevede che sia salvaguardata *“l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato”* e che ne sia favorito lo sviluppo.

La Legge ha inoltre introdotto modalità di finanziamento delle OdV, attraverso l'istituzione dei Centri di Servizio (CSV) per il Volontariato.


Le Fondazioni Bancarie (istituite dal D. Lgs. n. 356/90) devono provvedere al finanziamento dei Centri di Servizio stabilendo, nei propri statuti, che *una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento (...) venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli Enti locali, centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività* (art. 15, comma 1).

I Centri, collocati a livello regionale, sono messi a disposizione delle organizzazioni e da queste gestiti, precisamente con la funzione di sostenere e qualificare le attività e le iniziative delle OdV (art. 15, commi 1, 2, 3).

E' possibile quantificare gli effetti della Legge n. 266/1991 analizzando la distribuzione delle OdV in base al periodo di costituzione. Nel quinquennio che segue la promulgazione della legge quadro, si costituiscono oltre il 24% delle OdV esistenti.

La seguente tabella riporta la distribuzione delle Organizzazioni in base al periodo di costituzione. Si nota come esse si siano diffuse maggiormente a partire dalla seconda metà degli anni '70.

Figura 1: distribuzione delle Organizzazioni di Volontariato in base al periodo di costituzione



Fonte: elaborazione propria su dati Fivol – 1997.

Un altro dato, particolarmente rilevante, riguarda l'iscrizione ai registri regionali.

Essa, benché prevista dalla legge e necessaria per usufruire dei suoi benefici, non è stata compiuta da tutte le OdV.

Al 1997, solo il 51,8% (pari a 5.451) delle Organizzazioni di Volontariato censite risultavano iscritte al registro regionale di competenza.

Degno di attenzione è il tipo di rapporto che le OdV intrattengono con il settore pubblico. Ben il 38,1% di esse non intrattiene infatti nessun tipo di rapporto, mentre il 45% ha all'attivo un tipo di rapporto tra collaborazioni e convenzioni ed il 16% procede con entrambi i tipi di rapporto.

Tabella 1: rapporto delle Organizzazioni di Volontariato con gli Enti e le Istituzioni Pubbliche

Rapporto con il Settore Pubblico	valore assoluto	%
Collaborazioni	3.150	30,0
Convenzioni	1.596	15,2
Entrambe	1.760	16,7
Nessuna	4.010	38,1
Totale	10.516	100

Fonte: elaborazione propria su dati Fivol – 1997.

Box 2: proposte di riforma della Legge quadro sul Volontariato

Da più parti giungo sollecitazioni per una riforma della L. n. 266/91 che disciplina le Organizzazioni di Volontariato.

Particolare attenzione è posta sulla riforma dell'art. 15 che istituisce i Fondi speciali presso le regioni, con proposte per le seguenti modifiche:

- Istituzione di un fondo perequativo a beneficio delle regioni meridionali (che ricevono appena il 14% dei fondi trasferiti ai comitati di gestione dalle fondazioni bancarie);
- Ripartire equamente i fondi tra i Centri di Servizio e le Organizzazioni di Volontariato;
- Estendere la durata dell'incarico dei comitati di gestione dei centri servizi da due a tre anni;

Altre proposte chiedono, invece, di riconoscere il cosiddetto **secondo livello del volontariato**, costituito dalle reti, dai coordinamenti e dalle federazioni, ed il cui ruolo non è presente nell'attuale testo della legge.

3.2.4 Legge n. 381/1991

La presente legge stabilisce, all'art. 1, che le cooperative *“hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:*

a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali e di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (...)

La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di Cooperativa Sociale”.

Essa introduce nell'ordinamento italiano la distinzione tra due tipi di cooperative, tipo A e tipo B.

Le prime svolgono attività finalizzate all'offerta di servizi socio-sanitari ed educativi.

Tali attività includono la possibilità di gestire le seguenti categorie di servizi:

- Gestione di servizi sociali (centri di aggregazione per ragazzi, centri sociali per anziani, centri rieducativi per malati psichici, case alloggio, case famiglia);
- Gestione di servizi sanitari (strutture sanitarie, assistenza domiciliare ad anziani);
- Gestione di servizi educativi (centri educativi per ragazzi, ludoteche, animazione di strada, formazione per operatori sociali).

Le Cooperative Sociali di Tipo A possono svolgere la propria attività sia direttamente, sia in convenzione con enti pubblici.

All'art. 9 è stabilito che *“Le Regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le Cooperative Sociali e le Amministrazioni Pubbliche locali, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti”.*

Le Cooperative Sociali di Tipo B possono svolgere qualsiasi attività artigianale, industriale o agricola perseguendo l'interesse generale della comunità e concorrendo alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ovvero di coloro che hanno difficoltà ad entrare o rientrare nel mondo del lavoro, perché rientrano in una di queste categorie:

- Invalidi fisici, psichici e sensoriali;
- Ex degenti di istituti psichiatrici;
- Soggetti in trattamento psichiatrico;
- Tossicodipendenti, gli alcolisti;
- Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;

- Condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Le persone di cui sopra devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il proprio stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, le cooperative di tipo B usufruiscono dell'esenzione totale delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale.

Gli Enti Pubblici sono inoltre autorizzati (art. 5, comma 1) a stipulare convenzioni con le cooperative di tipo B per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

Entrambe tipologie di cooperative godono un regime tributario favorevole. Esse hanno diritto infatti alla riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute in seguito alla stipula dei contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale (art. 7, comma 1).

La Legge n. 381/1991 si applica anche a quei consorzi, costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali.

L'art. 9, comma 1, stabilisce che le norme di attuazione sono emanate dalle Regioni, le quali istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con le attività dei servizi sociosanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

Il comma 2 istituisce l'obbligo per le Regioni di emanare *“norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime”* (art. 9, comma 2).

L'art. 2 prevede anche la figura di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, nella misura in cui essi non superino la metà dei soci della cooperativa.


A livello nazionale sono presenti 5.515 Cooperative Sociali *ex lege* 381/1991 (Fonte: ISTAT – Censimento istituzioni non-profit, 2001).

Il 59% delle Cooperative Sociali in Italia sono di tipo A, mentre il 33% sono di tipo B.

Il restante 8% è costituito da consorzi e cooperative miste (sia A che B).

Il seguente grafico permette di visualizzare l'insieme costituito dalle Cooperative Sociali, ripartito secondo la tipologia organizzativa.

Figura 2: Cooperative sociali per tipologia organizzativa



Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT 2001.

3.2.5 Decreto Legislativo n. 460/1997

Il Decreto si rivolge alle cosiddette **Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS)**, ne definisce le caratteristiche e prevede per esse uno **specifico regime fiscale**.

Possono essere identificate come organizzazioni non lucrative di utilità sociale, *le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi (...) contengono* (art. 10, comma 1) le caratteristiche di cui alla seguente tabella.

Box 3: caratteristiche delle ONLUS – D. lgs. 460/97

A) Svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:	<ul style="list-style-type: none">● Assistenza sociale e socio-sanitaria;● Assistenza sanitaria;● Beneficenza;● Istruzione;● Formazione;● Sport dilettantistico;● Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;● Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;● Promozione della cultura e dell'arte;● Tutela dei diritti civili;● Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.
B) Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;	
C) Divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;	
D) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;	
E) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;	
F) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità;	
G) Obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;	
H) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;	
I) Uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".	

Il decreto prevede che la qualifica di ONLUS possa essere assegnata in seguito ad una semplice dichiarazione da parte dell'organizzazione, dopo che essa abbia conformato il proprio statuto a regole di cui sopra.

Le *finalità di solidarietà sociale* (art. 10, comma 1, lettera a) sono perseguite quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, bensì dirette ad arrecare benefici a:

- Persone svantaggiate dal punto di vista delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- Collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Oltre alle organizzazioni previste dall'art. 10, comma 1, la qualifica di ONLUS è riconosciuta anche alle Organizzazioni di Volontariato *ex lege* 266/91, alle Cooperative Sociali *ex lege* 381/91.

Nel caso opposto, non sono considerate ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti *ex lege* 218/90¹², i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

E' stata prevista, anche per le ONLUS, l'istituzione di un registro nazionale (anagrafe delle Onlus – art. 11), istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Condizione necessaria per accedere al particolare regime agevolato previsto per le ONLUS è l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, gestita su base territoriale dalla Direzione Regionale/Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

Il presente decreto ha istituito un preciso regime fiscale costituito di agevolazioni ed esenzioni a favore delle Onlus. I principali vantaggi riguardano i seguenti ambiti:

- Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi;
- Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- Esenzioni dall'imposta di bollo;
- Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative;
- Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni;
- Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva;
- Esenzioni in materia di tributi locali;
- Agevolazioni in materia di imposta di registro;

¹² Legge n. 218 del 30/07/1990 "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico".

- Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli.

3.2.6 Legge n. 383/2000

La Legge di Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale afferma che *“la Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale”*.

Quanto detto sopra è simile a quanto stabilito dalla Legge Quadro sul Volontariato n. 266/1991, art. 1, comma 1.

Entrambi i provvedimenti legislativi, infatti, assegnano un valore sociale alle attività a queste due tipologie organizzative del Terzo Settore.

La legge definisce le “associazione di promozione sociale” (art. 2, comma 1) come le *“associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”*.

Dalla presente definizione sono esclusi le organizzazioni sindacali, i partiti politici, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

I contrassegni principali delle associazioni di promozione sociale sono:

- L'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- L'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

Oltre al riconoscimento del valore sociale dell'associazionismo, la presente legge esibisce altri punti in comune con la L. n. 266/1991 – Legge Quadro sul Volontariato:

1. L'esistenza dei registri nazionali;
2. L'istituzione dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali dell'associazionismo.
3. Le norme relative alle prestazioni degli associati, alla disciplina fiscale ed alle agevolazioni.

La L. n. 383/2000 ha istituito i registri dell'associazionismo a livello nazionale, regionale e provinciale.

Il requisito per iscriversi al registro nazionale (istituito presso il Ministero del Welfare), è svolgere le proprie attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

L'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale costituisce requisito indispensabile per usufruire delle agevolazioni riguardanti gli aspetti fiscali, l'autonomia e lo sviluppo delle Associazioni di promozione sociale contenute nella legge che le regolamenta.

L'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale è regolamentata dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471 "Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000 n. 383". Il decreto costituisce una delle principali fasi attuative della presente Legge.

L'iscrizione a qualunque tipo di registro (nazionali, regionali o provinciali) è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali.

All'Osservatorio nazionale sull'associazionismo sono assegnate le seguenti competenze (art. 12, comma 3):

- Assistenza, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;
- Promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;
- Pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;
- Sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
- Pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
- Approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- Promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;

- Organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
- Esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'art. 18 stabilisce che le associazioni di promozione sociale – come le organizzazioni di volontariato – si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Esse possono, comunque, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Agli Enti Locali è attribuita la potestà di deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale.

L'art. 30 stabilisce che lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale per lo svolgimento delle attività verso terzi previste dallo statuto di queste ultime.

Le Associazioni iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale sono 97 – al 5 Aprile 2005.

Il Registro è aggiornato periodicamente a cura della Divisione II - Associazionismo Sociale della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3.2.7 Legge delega sull'Impresa Sociale

“Sono imprese sociali le organizzazioni senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”.

Questa è la definizione di impresa sociale secondo l'art. 1 del disegno di legge delega n. 2595, approvato il 12 maggio 2005 dal Senato e il 30 Maggio c.a. dalla Camera dei Deputati.

A tre anni dall'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri, l'ordinamento italiano introduce una nuova forma giuridica: l'impresa sociale, che cambia il modo stesso di fare impresa portando a compimento quanto già avviato con la Legge n. 381/1991 sulla Cooperazione Sociale.

Questo tipo di legge si limita a fissare i principi base e gli orientamenti della materia.

Essa richiede, per essere perfezionata ed attuata, l'emanazione, da parte del Governo, dei rispettivi decreti delegati.

La legge delega n. 2595 identifica un soggetto – **l'impresa sociale** – che persegue un interesse generale assumendosi una responsabilità pubblica. Il fine dell'impresa così costituita è quello di dare forza alla crescita del territorio e della comunità in cui esegue le proprie attività.

Fino all'approvazione di questa legge, i compiti di cui sopra erano svolti in forma piena dal movimento cooperativo e, in via indiretta e senza riconoscimento ufficiale, da una serie di soggetti diversi con forme organizzative innovative ma confuse.

Secondo l'art. 1 (vedi sopra) l'imprenditorialità sociale non è più limitata alle attività di servizi alla persona, ma potrà essere estesa alla produzione di tutti i beni comuni. Le imprese sociali potranno occuparsi, ad esempio, di turismo responsabile, ambiente, commercio equo e solidale, sviluppo locale.

I decreti attuativi della legge delega – ancora in attesa di pubblicazione ufficiale – dovranno conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- Definire le materie di particolare rilievo sociale in cui l'impresa sociale opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali utenti, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi;
- Divieto di redistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all'attività dell'impresa;
- Obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale o ad incremento del patrimonio;

- Individuare le caratteristiche ed i vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione:

Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali saranno istituite funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali, similmente con quanto accade con gli Osservatori del Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale, *ex lege* n. 266/1991 e n. 381/1991.

Inoltre, le imprese sociali costituite secondo la presente legge, avranno i seguenti vincoli:

- Obbligo di reinvestire tutti gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività istituzionali;
- La struttura proprietaria non potrà essere di soggetti istituzionali o con finalità lucrative;
- Dovranno avere una struttura democratica, pubblicare il bilancio economico e sociale, prevedere forme di partecipazione dei dipendenti e dei destinatari delle attività.
- Saranno emanate norme precise in merito alla trasformazione, cessione e fusione delle stesse, con particolare riguardo alla tutela dei lavoratori.

3.3 Quadro regionale: tra recepimento normativo e innovazione istituzionale

La Regione Lazio presenta un quadro normativo relativo alle organizzazioni del Terzo Settore particolarmente avanzato.

Le leggi di riferimento a livello nazionale (vedi capitolo 3.2) prevedono l'istituzione dei registri e degli osservatori regionali relativi alle Organizzazioni disciplinate da ciascuna legge.

Le leggi regionali che disciplinano le attività delle Organizzazioni del Terzo Settore sono le seguenti:

- Legge Regionale n. 29 del 28/06/1993 – Disciplina delle attività di volontariato;
- Legge Regionale n. 24 del 27/06/1996 – Disciplina delle cooperative sociali – Modificata dalla L. R. n. 30 del 20/10/1997;
- Legge Regionale n. 22 del 01/09/1999 – Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio;

Nel 2002, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Piano Socio-Assistenziale 2002-2004.

Esso prevede un maggiore coinvolgimento delle Organizzazioni del Terzo Settore, sia alla stesura del piano¹³ sia alla sua implementazione.

Nella Regione Lazio l'istituzione di riferimento per la costituzione e il mantenimento dei registri delle organizzazioni è l'Assessorato alle politiche per la famiglia e servizi sociali – Dipartimento Interventi Socio-Sanitari Educativi – Area “D” IPAB e terzo settore.

¹³ Art. 48 della L. R. n. 38 del 09/09/1996: Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali.

3.3.1 L.R. 29/1993

La L. n. 266/1991 attribuisce alle Regioni la potestà normativa sulle attività di volontariato.

Nel 1993 la Regione Lazio ha emanato la Legge Regionale n. 29/93 di disciplina delle attività di volontariato.

In essa è riconosciuto che la Regione *“incentiva lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia, riconosce e favorisce la loro attività come libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e come apporto complementare, e non sostitutivo, dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale e locale”* (art. 1, comma 1).

E' doveroso notare come l'articolo ponga l'accento sul carattere complementare – non sostitutivo – del volontariato rispetto all'intervento pubblico.

Analogamente alla Legge nazionale n. 266/91, la Legge Regionale fornisce la propria definizione di Organizzazione di Volontariato.

Tali sono, infatti, quegli organismi *“liberamente costituiti”* per svolgere le attività sopra descritte, e che si avvalgono *“delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti in modo determinante e prevalente e di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei limiti strettamente necessari per garantire il loro regolare funzionamento nonché la qualificazione e la specializzazione dei rispettivi interventi”*. (art. 2, comma 2).

Le Organizzazioni di Volontariato operano per perseguire le seguenti finalità di carattere sociale, civile e culturale (art. 1, comma 2):

- La tutela del diritto alla salute;
- Il superamento dell'emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno;
- Il miglioramento della qualità della vita;
- La promozione dei diritti della persona;
- La protezione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura;
- La tutela e la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse.

L'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (art. 3, comma 1 L.R. 29/93 – art. 6 L. n. 266/91) è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali, stipulare le convenzioni e beneficiare delle agevolazioni tributarie previste dalla normativa statale e regionale.

La L.R. impone l'obbligo, inoltre, a tutte le Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Regionale di inviare alla Regione Lazio, entro il 30 aprile di ogni anno, la Relazione annuale.

La comunicazione tra il livello regionale e quello nazionale è garantita dall'art. 3, comma 11, che prevede la trasmissione annuale del Registro Regionale all'Osservatorio Nazionale per il Volontariato.

La Regione provvede altresì alle attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale, attraverso corsi nei settori di diretto intervento delle Organizzazioni di Volontariato, con il fine di rendere più agevole il conseguimento delle finalità della legge (art. 6, comma 1).

La partecipazione ai corsi è aperta agli aderenti alle Organizzazioni iscritte al Registro Regionale.

La Conferenza Regionale sul Volontariato è istituita (art. 7, comma 1) per favorire la partecipazione consultiva delle Organizzazioni di Volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

La Legge prevede anche l'istituzione dell'Osservatorio Regionale sul Volontariato, che svolge le seguenti funzioni (art. 8):

- Avanza alla Giunta ed al Consiglio regionali proposte d'intervento nelle materie che interessano le attività delle Organizzazioni di Volontariato;
- Assume iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle Organizzazioni di Volontariato;
- Promuove ricerche e studi nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato;
- Esprime parere su progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale per favorire l'applicazione di metodologie d'intervento avanzate;
- Esamina le caratteristiche e valutare l'andamento delle convenzioni;
- Esprime parere sulla determinazione dei criteri per il riparto dei fondi;

Dal 1997, rileva la Federazione Italiana per il Volontariato (FIVOL), le iscrizioni al registro regionale per il volontariato sono cresciute significativamente, pur rimanendo al di sotto del dato nazionale.

La seguente tabella confronta il tasso di iscrizione ai Registri del Volontariato nel Lazio e in Italia.

Tabella 2: Regione Lazio – iscrizione al Registro Regionale del Volontariato e confronto nazionale

Indicatore	Lazio	Italia
Organizzazioni del Volontariato	1.438	26.374
Organizzazioni iscritte al Registro (Regionale e Nazionale)	845	19.780
Tasso di iscrizione (%)	58,8	75,0

Fonte: FIVOL – 1997.

3.3.2 L.R. 24/1996

Disciplina delle cooperative sociali – modificata dalla Legge Regionale n. 30/1997 del 20/10/97.

L'art. 1 della Legge Regionale n. 24 del 27/06/1996 “Disciplina delle Cooperative Sociali” afferma che *“la Regione (...) promuove, favorisce e sostiene lo sviluppo delle cooperative sociali riconoscendone il ruolo di promozione umana e di integrazione sociale con particolare riferimento alle persone svantaggiate”*.

Tale Legge corrisponde all'attuazione, nella Regione Lazio, della L. n. 381/91 – “Disciplina delle cooperative sociali”.

Le cooperative sociali perseguono gli scopi previsti dall'art. 1, comma 1 della L. n. 381/91, attraverso:

- A) La gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;
- B) Lo svolgimento di attività diverse, agricole, artigianali, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Analogamente a quanto previsto dalla normativa nazionale, anche la L. R. n. 24/96 prevede che le cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate queste ultime devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa.

L'albo regionale delle cooperative sociali (istituito ai sensi dell'art. 3 della presente legge, presso la presidenza della Giunta regionale) è articolato in tre sezioni:

- a) Sezione A – nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) Sezione B – nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- c) Sezione C – nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381 del 1991.

Le cooperative sociali aventi sede legale e che svolgono attività nella Regione ed i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali, possono iscriversi all'albo regionale.

Nei consorzi, la metà del 70% deve essere rappresentata da cooperative iscritte all'albo regionale.

L'art. 3, comma 4, prevede l'obbligo di iscrizione, per cooperative e consorzi, alla sezione 8a del Registro Prefettizio delle Cooperative¹⁴ mentre l'iscrizione all'albo è condizione per la stipula delle

¹⁴ Istituito ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 381 del 1991.

convenzioni tra le cooperative sociali e gli enti pubblici, nonché per accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

Nell'ambito degli atti di programmazione regionale dell'attività socio-sanitaria di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione, è previsto l'apporto delle cooperative sociali, in particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

L'attività di raccordo descritta è stata implementata durante la stesura del Piano Socio-Assistenziale 2002-2004 (vedi § 3.3.4).

Per quanto riguarda le convenzioni, esse possono istituirsi tra le Cooperative Sociali e gli Enti Pubblici aventi per oggetto i seguenti temi:

- Gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari e educativi;
- Fornitura di beni e servizi.

Il primo tema riguarda i servizi che consistono *“nell'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali ed umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere sostituzioni di mano d'opera”* (art. 9, comma 3).

Anche i consorzi possono stipulare convenzioni con gli Enti Pubblici a condizione che le attività oggetto della stessa siano eseguite dalle cooperative sociali facenti parte del consorzio (art. 9, comma 4).

Gli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi ai fini della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro di persone svantaggiate, debbono prevedere i criteri per determinare il numero dei lavoratori svantaggiati sia in relazione all'entità della fornitura affidata sia al grado di produttività ed al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate da inserire.

La presente Legge regola finanche la determinazione dei corrispettivi (art. 11) ed i criteri di valutazione per la scelta del contraente (art. 12).

Ai sensi dell'art. 13, la Giunta Regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati da:

- Cooperative sociali o loro consorzi;
- Enti locali che sottoscrivono quote di capitale sociale delle cooperative sociali o dei loro consorzi in qualità di soci sovventori al fine di favorire la fornitura di beni e servizi tramite la stipula di convenzioni che prevedono l'incremento occupazionale dei lavoratori e/o dei soci lavoratori delle stesse cooperative o dei loro consorzi.

Le Cooperative Sociali del Lazio presentano un tasso di iscrizione all'Albo Regionale elevato, come mostrato dalla seguente tabella.

Tabella 3: Regione Lazio – iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali

Indicatore	Valore
Cooperative Sociali	325
Cooperative Sociali iscritte all'albo	261
Tasso di iscrizione (%)	79,6

Fonte: elaborazione propria su dati Regione Lazio – 2005.

3.3.3 L.R. 22/1999

La presente legge ha come fine promuovere e sviluppare l'associazionismo nella Regione Lazio, oltre a sostenere *“gli interventi degli enti locali volti a valorizzare le realtà associative operanti sul territorio nell'interesse dei singoli associati e di tutta la collettività”* (art. 1, comma 2).

La legge prevede agevolazioni e benefici per quelle associazioni – liberamente costituite – che svolgano le seguenti attività:

- Attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- Attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- Sviluppo della democrazia e della persona umana;
- Valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli;
- Attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
- Tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico, nonché prevenzione di azioni dannose nei confronti di esse;
- Realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- Tutela dei diritti dei consumatori;
- Realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali, nel quadro della sicurezza sociale;
- Superamento di tutte le forme di disagio sociale;
- Affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
- Sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute;
- Sviluppo ed alla promozione del turismo sociale e culturale con particolare riferimento alla terza età ed all'attività giovanile;
- Promozione di un'efficace protezione civile.

Le associazioni che svolgono le suddette attività, devono prevedere nel loro statuto i seguenti elementi distintivi:

1. Assenza di fini di lucro;
2. Elettività delle cariche associative nel rispetto della pari opportunità e gratuità delle stesse;
3. Criteri di ammissione;
4. Obbligo del bilancio annuale, nel quale devono risultare beni, contributi e lasciti ricevuti;
5. Modalità di approvazione del bilancio da parte degli organi statutari;
6. Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo – dopo la liquidazione – **a fini di utilità sociale.**

Non sono considerate associazioni ai fini della presente legge, le seguenti categorie di organizzazioni:

- I partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria;
- Le Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale (L. R. 29/93);
- Le Cooperative Sociali iscritte all'albo regionale (L. R. n. 24/96);
- Le associazioni che organizzano attività senza perseguire le finalità enunciate sopra;
- Le associazioni che prevedono il pagamento di una quota associativa o collegano la partecipazione alla titolarità di azioni o a quote di natura patrimoniale.

Le attività mediante le quali la Regione Lazio favorisce l'associazionismo sono le seguenti:

1. Contributi (art. 6);
2. Convenzioni (art. 7);
3. Messa a disposizione di spazi ed attrezzature (anche appartenenti agli Enti Locali) con contratto di comodato gratuito;
4. Stipulazione di accordi con le associazioni per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, informativi ed informatici;
5. Sostegno a specifici progetti di attività, anche di carattere innovativo;
6. Qualificazione e aggiornamento degli operatori, comprese attività formative finanziate dal Fondo Sociale Europeo.

Le associazioni che rispettano i requisiti sopra elencati possono iscriversi al Registro Regionale delle Associazioni, istituito ai sensi dell'art. 9.

La Legge prevede, altresì, l'istituzione di due organi:

1. Osservatorio Regionale sull'Associazionismo (art. 10)
2. Conferenza Regionale sull'Associazionismo (art. 12).

Il primo organo svolge funzioni propositive in campo normativo, ricerca sull'argomento, relazionali con i servizi interessati agli ambiti di attività dell'associazionismo.

Il secondo ha il fine di verificare le politiche di interesse associazionistico e di formulare le proposte sugli indirizzi e gli orientamenti che la Regione e gli enti locali interessati, nell'ambito del loro ruolo istituzionale, pongono in essere nei rispettivi ambiti di attività.

La conferenza è altresì finalizzata a raccogliere valutazioni sulle politiche regionali, nazionali e dell'Unione Europea in materia di associazionismo.

Per quanto riguarda l'aggiornamento e la formazione professionale, alla Regione spetta, nei propri piani della formazione professionale, *“coordinare e sostenere la promozione di progetti di qualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori che vengono impegnati nelle attività delle associazioni ed agevolare altresì l'accesso dei membri delle associazioni ai corsi ed alle iniziative di formazione”* da essa promossa (art. 13, comma 1).

La seguente tabella permette di rilevare il tasso di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni nella Regione Lazio.

Tabella 4: Regione Lazio - iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni

Indicatore	Valore
Associazioni riconosciute	4.503
Associazioni iscritte al Registro Regionale	171
Tasso di iscrizione (%)	3,8

Fonte: elaborazione propria su dati regione Lazio – 2005.

3.3.4 Piano Socio-Assistenziale 2002-2004

Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1408 del 25/10/2002, il Piano Socio-Assistenziale costituisce l'attuazione della L.R. n. 38/1996, che ne prevedeva la stesura.

La stessa legge garantiva ad alcune Organizzazioni del Terzo Settore la partecipazione alla predisposizione del Piano.

La partecipazione del Terzo settore al processo di programmazione territoriale è stata promossa con esplicite indicazioni formali.

Sia nelle linee guida che con apposite circolari è stato previsto il ruolo degli organismi di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative e consorzi sociali nella stesura dei Piani di Zona.

Il Piano rileva, altresì, il ruolo dei Centri Servizio per il Volontariato, per i quali è prevista la creazione di sportelli su base distrettuale.

Questi sportelli avranno il compito di svolgere le funzioni istituzionali di informazione, formazione e consulenza per il volontariato, partecipando inoltre all'organizzazione di una rete di rapporti e relazioni con tutti i soggetti del Terzo settore.

L'organizzazione dei Centri di Servizio per il Volontariato, tracciata dal Piano Socio-Assistenziale, dovrà essere in grado di dare risposte in linea con le prospettive indicate nel Piano regionale, cercando forme innovative di concertazione e progettazione tra i diversi attori del territorio.

4. Il Terzo Settore nel sistema economico e sociale

Il riconoscimento e la definizione del ruolo ricoperto dal Terzo Settore nell'ambito del sistema economico costituiscono tuttora fonte di dibattito.

Le opinioni di studiosi ed esperti della tematica, nonostante la loro molteplicità, possono essere aggregate attorno a due visioni principali (Borzaga, 1996):

1. Terzo Settore visto come agente comprimario delle attività condotte all'interno del mercato e dello stato, con pochi o nulli margini di manovra;
2. Terzo Settore visto come attore protagonista che intrattiene rapporti diretti, anche commerciali con attori privati, sulla base di scelte consapevoli e orientate.

Di seguito sono presentate i principali scenari – comunitari e nazionali – all'interno dei quali il Terzo Settore interpreta il proprio ruolo, economico e sociale.

4.1 Panoramica comunitaria

Pieno impiego, coesione sociale, sviluppo durevole e prosperità: questi obiettivi stabiliti a Lisbona confermano la missione che l'Unione Europea si è conferita nell'articolo 2 del trattato.

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti, è necessario applicare tutti i mezzi che ne consentano la concretizzazione.

A tale riguardo, vi è un settore dell'economia che sembra in grado di apportare un contributo del tutto specifico.

A partire dalla pubblicazione, avvenuta nel 1993, del "*Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione*" l'Unione Europea ha registrato la diffusione di nuove risorse da cui provengono nuovi posti di lavoro.

La gestione di queste risorse combina il doppio vantaggio di far emergere un'offerta di nuovi beni e servizi, a garanzia di una migliore qualità di vita per tutti, e di favorire l'occupazione.

Queste risorse provengono da imprese e imprenditori con nuove caratteristiche: il Terzo Sistema, termine con il quale la Commissione Europea identifica il Terzo Settore.

Con questa denominazione, la CE si riferisce agli attori economici e sociali rappresentati da cooperative, mutue, associazioni e fondazioni il cui fine è, attraverso l'erogazione di beni e servizi, rispondere a quei bisogni che né il mercato né il settore pubblico sembrano in grado di soddisfare adeguatamente¹⁵.

All'interno di questa concezione, la Commissione Europea considera inoltre opportuno che si raggiunga l'ottimizzazione del potenziale di un settore il cui apporto ritiene indiscutibile.

Nonostante le diversità esistenti tra gli Stati Membri dell'Unione Europea, è emerso un vasto panorama di iniziative indirizzate a molteplici obiettivi, non solo di ordine economico ma finalizzate anche al servizio della qualità della vita e dell'interesse collettivo.

Queste iniziative includono l'offerta di quei beni e servizi che rispondono al nuovo tipo di domanda insoddisfatta descritta nel precedente paragrafo.

Dette iniziative mirano principalmente a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti spesso svantaggiati e si sforzano di contribuire allo sviluppo del proprio territorio locale, specie se questo affronta delle difficoltà.

Si tratta di iniziative che attingono a un vasto patrimonio di risorse combinate fra loro secondo diverse modalità: introiti di attività commerciali, finanziamenti pubblici, donazioni, contributi, prestiti, contributi non monetari e volontariato.

¹⁵ Atti seminariali dell'Azione Pilota *Terzo Sistema e Occupazione*. Commissione Europea – DG Occupazione e Affari Sociali (1998).

Il Terzo Sistema è una realtà composta che, come sottolineato dalla denominazione stessa, è collegata da numerose dinamiche e interazioni tanto al settore pubblico quanto al settore privato finalizzato al profitto.

All'interno dell'Unione Europea, inoltre, coesistono Stati con tradizioni diverse in materia di rapporti tra Istituzioni e Organizzazioni del Terzo Sistema.

Il seguente schema ripartisce 11 Stati Membri secondo tre modelli di gestione privata di servizi sociali a carattere imprenditoriale con finalità collettiva:

Tabella 5: modelli di gestione dei servizi sociali

Modello	Offerta pubblica prevalente	Finanziamento pubblico – offerta privata tramite consolidate della P.A.	Scarsa offerta di servizi – prevalenza di trasferimenti
Stati Membri	<ul style="list-style-type: none">• Danimarca• Finlandia• Regno Unito• Svezia	<ul style="list-style-type: none">• Francia• Germania• Olanda	<ul style="list-style-type: none">• Grecia• Italia• Portogallo• Spagna

4.1.1 Terzo Sistema e Occupazione


La Commissione Europea ha pubblicato, nel 2002, i risultati dell'azione pilota "Terzo Sistema e Occupazione 1997-2000", nella quale è stata fornita un'identificazione delle Organizzazioni del Terzo Sistema (OTS) in base alle rispettive funzioni, anziché tracciarne un inventario in funzione della forma giuridica. Le caratteristiche comuni delle OTS a livello comunitario sono le seguenti:

- perseguono obiettivi economici, sociali e di interesse collettivo;
- fissano limiti all'appropriazione privata e individuale degli utili;
- lavorano per e con la popolazione locale o gruppi di persone che condividono interessi comuni;
- godono di un'autonomia gestionale;
- tendono ad associare alla propria linea di condotta i propri dipendenti, collaboratori volontari e utenti.

Confermando le potenzialità occupazionali espresse dal Terzo Sistema, l'azione pilota ha individuato tre obiettivi prioritari possibili per le iniziative facenti capo a esso, in materia di creazione di lavoro:

1. immissione sul mercato di nuovi beni e servizi;
2. aiuto all'inserimento nel mercato del lavoro di persone in difficoltà;
3. promozione di un territorio nel suo insieme.

Figura 3: obiettivi prioritari del Terzo Sistema



Dalla figura di cui sopra, si nota come la ricaduta occupazionale varia a seconda del campo di intervento che l'OTS ha scelto di privilegiare:

- Quando sono principalmente in causa l'offerta di **nuovi beni e servizi** o la **promozione dello sviluppo** sul piano **locale**, la creazione di posti di lavoro pare più una risultante delle attività condotte che non un fine in sé.

- Se invece l'obiettivo primario consiste nell'**inserimento professionale**, la creazione di posti di lavoro è indispensabile, sia per procurare ai soggetti da reinserire posti di lavoro stabili che per consentire un avvicendamento sullo stesso posto da lavoro fra persone diverse che lo occupano temporaneamente allo scopo di migliorare le loro competenze e opportunità di ottenere un impiego più stabile altrove.

Tra le conclusioni dell'Azione Pilota promossa dalla Commissione Europea, vi è la rilevazione che la maggior parte delle realtà esaminate prevedeva l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti in difficoltà.

Questa particolare attenzione alla tematica dell'inserimento professionale può essere interpretata come un tentativo del Terzo Sistema di far fronte a tassi elevati di disoccupazione, confermando l'ipotesi alla base di questa indagine, cioè che questo è un **settore che crea occupazione**.

L'attenzione della Commissione Europea si è incentrata anche sulla qualità di occupazione creata all'interno del Terzo Sistema.

Per quanto riguarda le conseguenze della nuova occupazione, è stato rilevato come essa rappresenti un una fonte di risparmio per i conti pubblici, nella misura in cui tali posti vengono occupati da titolari di sussidi di disoccupazione e di altre prestazioni sociali, con l'effetto di ricavarne non soltanto un risparmio economico per lo Stato sociale, ma anche un maggior gettito fiscale e previdenziale.

Questo elemento, pur essendo vero anche per l'occupazione creata dai due settori tradizionali dell'economia, permette di sottolineare alcuni vantaggi comparativi dell'approccio del Terzo Sistema in materia occupazionale:

- Fornisce posti di lavoro a soggetti solitamente ritenuti privi di interesse dal settore privato a fini di lucro, ossia a soggetti fortemente svantaggiati e gravemente emarginati. In altre parole, le iniziative del terzo sistema inseriscono nel mondo del lavoro soggetti che, in assenza di questo canale, rimarrebbero a carico dello Stato sociale;
- Può offrire servizi in nicchie di mercato ritenute non redditizie, nelle quali il settore privato a fini di lucro non ha interesse a impegnarsi. Pertanto, si tratta di attività e di posti di lavoro da ritenersi supplementari;
- Le OTS riescono a mobilitare le risorse del volontariato e contributi non monetari ricavandone tuttavia introiti commerciali, il che riduce i costi di attivazione che la collettività dovrebbe sostenere se quegli stessi posti di lavoro fossero creati nel settore pubblico.

Oltre ai risultati delle Organizzazioni del Terzo Sistema in materia di occupazione, esse producono una serie di effetti in altri settori della struttura sociale dove agiscono, dando origine a un circuito positivo dove si alimentano il **networking**, il **capitale sociale** e **relazionale**.

I benefici di cui sopra sono anche detti **spill-over**. Il Terzo Sistema induce 5 spill-over favorevoli alla crescita ed allo sviluppo del territorio:

A. Innovazione

Il Terzo Sistema stimola la creatività in generale, offrendo nuovi prodotti in risposta a bisogni insoddisfatti. Sono potenziati le procedure di analisi dei bisogni, il partenariato per la creazione di nuove funzioni di produzione, la progressiva responsabilizzazione degli attori a livello locale, la considerazione di prospettive a lungo termine, l'impiego di nuove tecnologie a beneficio del progresso sociale.

B. Sviluppo locale

Nonostante il target individuale di alcune iniziative promosse dal Terzo Sistema, esse suscitano un impatto più vasto, con effetti benefici per il territorio nel quale i soggetti interessati risiedono.

Inoltre, queste iniziative contribuiscono a ridurre le disparità esistenti a livello locale sia nella fornitura che nell'accesso a beni e servizi ed alle opportunità occupazionali.

In tal modo migliora la coesione sociale locale.

C. Tessuto sociale

Il target generale delle attività del Terzo Sistema sono le quote di popolazione svantaggiate, con la conseguenza che esse potranno accedere a beni e servizi che migliorino la loro qualità della vita. Inoltre, gli esclusi o gli emarginati dal mercato del mondo del lavoro usufruiscono così delle opportunità occupazionali create.

Un altro impatto benefico delle iniziative in esame è costituito dai processi di consultazione della domanda che spesso precedono l'inizio del servizio. Questo è un ulteriore passo che favorisce l'integrazione sociale

D. Mobilizzazione di risorse diverse

Uno degli evidenti vantaggi del Terzo Sistema consiste nella sua capacità di rendere attive le risorse latenti di una comunità specialmente mobilitando quelle che tradizionalmente non sono a disposizione dei settori pubblico e privato.

E. Effetti indotti

A beneficiare delle iniziative del Terzo Sistema non sono solamente i soggetti direttamente coinvolti od interessati, bensì l'intera società in senso lato. In particolare, tra gli effetti positivi scaturiti da iniziative di questo tipo, rientrano:

- la diminuzione delle sovvenzioni passive;
- la riduzione del lavoro nero;

- l'accesso all'occupazione e alla formazione da parte delle donne;
- la riduzione della spesa sociale e sanitaria.

4.1.2 Potenzialità e difficoltà a livello comunitario

L'Azione Pilota ha registrato non solo gli effetti positivi scaturiti dalle iniziative delle Organizzazioni del Terzo Sistema.

Sono state rilevate le principali difficoltà, ma anche le opportunità da sviluppare, che le OTS incontrano nel corso delle loro attività. Alcune di queste sono comuni ad imprese ed organizzazioni private, con le quali le OTS condividono la necessità di interagire con il sistema circostante ed accertarsi che questo sia favorevole all'attività intrapresa.

La peculiarità delle OTS – fornire servizi che siano al tempo stesso economici e che rispondano ai bisogni della comunità – si traduce anche in punti di forza e di debolezza, che sono di seguito elencati.

Tabella 6: punti di forza e debolezza delle OTS a livello europeo

Punti di forza	Punti di debolezza
Offerta innovativa e personalizzata di beni e servizi	Dipendenza dell'utente dal servizio
Piccola dimensione = capacità di adattamento	Piccola dimensione = impedimento allo sviluppo e ricerca
Adesione ai valori = maggiore qualità	Lavoro instabile e bassa retribuzione

I punti di forza sopra elencati sono già stati esaminati nel corrente paragrafo – è sui punti di debolezza che occorre indagare a fondo.

Una parte consistente della forza lavoro delle Organizzazioni del Terzo Sistema è costituita da volontari.

Essi apportano non pochi benefici alle OTS. Le prestazioni non retribuite dei volontari aiutano le OTS a varare nuovi progetti, ad avere i conti in pareggio e a svolgere la propria funzione sociale.

Risparmiando sull'ammontare dei salari, le OTS hanno costi di produzione inferiori e possono vendere i propri prodotti a prezzi maggiormente alla portata di soggetti a basso reddito.

Inoltre, i volontari sono spesso particolarmente sensibili ai valori fondanti dell'OTS in cui operano e si sforzano di preservarne la finalità sociale.

Sono generalmente vicini agli utenti e alla popolazione locale, con il risultato di trovarsi in una posizione favorevole per individuare i bisogni insoddisfatti, farsi portavoce delle loro aspettative e valorizzare il capitale sociale del territorio, ossia quella rete di relazioni alimentate dalla fiducia reciproca che facilita la collaborazione.

Il ricorso al volontariato è, però sia un punto di forza sia un punto di debolezza.

Il vantaggio ricavato dal loro apporto è utile per le Organizzazioni del Terzo Sistema soprattutto in termini di sostegno all'innovazione e come fattore motivante per i lavoratori remunerati, oltre che per garantire il collegamento con gli utenti e la comunità locale.

D'altra parte, i tradizionali erogatori di servizi sociali, i servizi pubblici, anche sotto la spinta della tendenza a risparmiare, potrebbero rinunciare a erogare direttamente talune prestazioni per decidere invece di affidarne il compito a Organizzazioni del Terzo Sistema.

In tal caso, il volontariato sostituirebbe ore di lavoro che, altrimenti, sarebbero state regolarmente remunerate nell'ambito del pubblico impiego.

Inoltre, sul piano della gestione delle risorse umane, i volontari difficilmente possono essere sottoposti alle stesse condizioni applicate ai dipendenti in termini di assiduità, puntualità, impegno nella formazione e qualità delle prestazioni.

Al loro operato, peraltro, è spesso associata l'immagine di dilettantismo di cui risente il Terzo Sistema.

Una possibile soluzione, che è al tempo stesso una sfida per le organizzazioni in esame, è garantire una coesistenza armoniosa fra volontariato e lavoro dipendente e nel preservare la motivazione dei propri volontari nonostante l'assenza di una retribuzione.

4.1.3 Ruolo nel contesto europeo

Le linee guida espresse dalla Commissione Europea nell'azione pilota ritengono che il ruolo del Terzo Sistema non debba essere considerato, da parte dei policy-makers in materia, di ottenimento di sussidi sociali e di lotta alla disoccupazione.

La concessione di fondi pubblici al Terzo Sistema non dovrebbe essere legata al mero criterio dell'inserimento professionale e della lotta alla povertà, benché queste attività costituiscano alcuni dei campi di azione.

Le iniziative del Terzo Sistema agiscono, primariamente, con l'obiettivo di rispondere ad esigenze insoddisfatte, il che, di conseguenza, porta alla creazione di posti di lavoro.

È importante che le politiche in materia riconoscano e appoggino le richieste del Terzo Sistema non soltanto in virtù del suo contributo all'occupazione, ma anche dei suoi aspetti favorevoli allo spirito imprenditoriale, allo sviluppo locale e, solo di conseguenza, all'occupazione.

Nell'ambito delle due concezioni sul ruolo Terzo Settore espresse all'inizio del Capitolo 4, la Commissione Europea ritiene che il Terzo Sistema abbia una funzione rilevante all'interno della struttura socio-economica degli Stati Membri.

Inoltre, le imprese e le organizzazioni che operano all'interno del Terzo Sistema dovrebbero essere sostenute, mediante politiche efficaci, poiché esse:

1. Sviluppano nuovi beni e servizi rispondenti a bisogni non soddisfatti. Tendono a privilegiare metodi di produzione a forte intensità di manodopera, a sostituirsi ad attività dell'economia non contabilizzata e a trasformare attività domestiche in attività economiche, agevolando in questo modo l'accesso delle donne al mercato del lavoro. Sono inoltre in grado di mobilitare risorse latenti e di abbinare fra loro entrate commerciali, fondi pubblici e contributi non monetari a beneficio di attività inedite;
2. Favoriscono l'integrazione sociale. Rispondono generalmente alle esigenze dei segmenti di popolazione più svantaggiati, rendendo beni e servizi accessibili ai soggetti a basso reddito e occupando addetti ritenuti a rischio sul mercato del lavoro;
3. Agevolano la conciliazione di obiettivi economici e sociali. Forniscono slancio alle iniziative varate a servizio dell'interesse generale e contribuisce a combattere certa cultura di passivo assistenzialismo. In questo modo, il terzo sistema dà ulteriore slancio allo spirito imprenditoriale e all'impegno civico necessari alla salvaguardia dei valori democratici che caratterizzano il modello europeo di società;
4. Rafforzano le potenzialità di sviluppo locali consolidando i legami fra i vari soggetti in campo, incrementandone le competenze, la capacità e la volontà di agire e privilegiando un'ottica di lungo periodo, interdisciplinarietà e adeguamento alle particolarità locali;
5. Provocano positivamente l'effetto del terzo sistema sull'occupazione.

La seguente tabella riporta i risultati dell'indagine che la Commissione Europea ha svolto nel 1997, riguardante il contributo del Terzo Sistema all'interno dell'economia di quattro Stati Membri: Germania, Francia, Italia, Regno Unito.

Tabella 7: ruolo del Terzo Sistema nell'economia Europea

Stato Membro	Occupati nel Terzo Sistema / Occupati totali (%)	Occupati nel Terzo Sistema / Occupati nel settore dei Servizi (%)	Occupati nel Terzo Sistema (valore assoluto)	Fatturato Terzo Sistema / PIL (%)
Germania	3,7	10	1.000.000	3,6
Francia	4,2	10	800.000	3,3
Italia	3,6	13	755.774	3,0
Regno Unito	4	9	900.000	4,8

Fonte: elaborazione propria su dati Commissione Europea – 1997

4.1.4 La Strategia Europea per l'Occupazione

Le iniziative condotte all'interno del Terzo Sistema sono riconducibili a 5 aree generali di intervento, descritte nel paragrafo precedente:

- Risposta a bisogni insoddisfatti;
- Integrazione sociale;
- Occupazione;
- Diffusione dell'imprenditorialità;
- Networking locale.

Nel 1997, il Consiglio Europeo Straordinario di Lussemburgo varò la Strategia Europea dell'Occupazione.

Alla sua base stanno 4 pilastri lungo i quali gli Stati Membri devono implementare i propri Piani di Azione Nazionali in materia occupazionale:

1. Sviluppare l'imprenditorialità;
2. Migliorare l'occupabilità;
3. Incoraggiare l'adattabilità delle imprese
4. Incrementare le pari opportunità.

Le 5 aree di intervento in base alle quali sono ripartite le iniziative del Terzo Sistema si coniugano con i 4 pilastri della SEO, come evidenziato dalla seguente tabella.

Tabella 8: aree di azione del Terzo Sistema all'interno della SEO – Lussemburgo 1997

Aree di azione del Terzo Sistema	Pilastri della SEO
Risposta a bisogni insoddisfatti	Pari opportunità
Integrazione sociale	
Occupazione	Occupabilità
Diffusione dell'imprenditorialità	Imprenditorialità
Networking locale	Adattabilità

Nella Comunicazione “Rafforzare la dimensione locale della strategia europea per l'occupazione”¹⁶ la Commissione Europea ha esplicitamente indicato le Organizzazioni del Terzo Sistema come uno degli **attori chiave** per implementare la Strategia Europea per l'Occupazione, laddove esse:

- Accrescono l'occupabilità delle persone svantaggiate – Pilastro 2;
- Forniscono nuovi beni e servizi per venire incontro a bisogni finora non soddisfatti e creano quindi nuove opportunità imprenditoriali e nuovi posti di lavoro – Pilastri 1 e 3;
- Tendono a far partecipare il loro personale alla gestione e rendono più facile per le donne l'accesso al mercato del lavoro perché offrono servizi che un tempo erano svolti da loro all'interno della sfera domestica – Pilastro 4.

Nella medesima Comunicazione è stato anche affermata la necessità di implementare misure ed incentivi appropriati nonché un adeguato quadro normativo a favore delle Organizzazioni del Terzo Sistema, prendendo a modello la linee d'azione europee per le Piccole e Medie Imprese.

La Commissione Europea ritiene, infatti, che il Terzo Sistema abbia le capacità e le potenzialità per arrecare contributi validi alla creazione e al mantenimento dell'occupazione in Europa e allo stesso tempo per ovviare a certe incapacità del mercato di fornire beni e servizi in un'ampia gamma di situazioni sociali, ambientali e culturali.

¹⁶ Comunicazione n. 629/2001 del 06/11/2001

4.1.5 Il contesto produttivo europeo

Far divenire l'Europa, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Obiettivo fissato al Consiglio Europeo di Lisbona – 2000.

Nell'ambito della cosiddetta strategia di Lisbona riveste un ruolo importante l'interazione attuale e potenziale tra le Piccole e Medie Imprese - ivi comprese le microimprese – e le Organizzazioni del Terzo Sistema (OTS). Queste ultime possono avere un impatto decisivo sulle capacità di adattamento delle PMI (3° pilastro della Strategia Europea per l'Occupazione).

Lo spirito di cooperazione, d'innovazione e di dinamismo delle OTS e le grandi possibilità di utilizzo di queste caratteristiche da parte delle PMI potrebbero aprire piste nuove.

La competitività e il dinamismo delle imprese dipendono direttamente da un contesto normativo propizio all'investimento, all'innovazione e all'imprenditorialità, nonché da un elevato grado di integrazione e coesione sociale.

Le OTS possono contribuire allo sviluppo di queste condizioni favorevoli.

La definizione europea di Micro, Piccole e Medie Imprese, recentemente modificata¹⁷, comprende le unità produttive con le seguenti caratteristiche:

Tabella 9: definizione di Micro, Piccola e Media Impresa – Commissione Europea

Categoria di impresa	Numero di dipendenti	Fatturato		Stato patrimoniale
Micro Impresa	<10	= 2 Meuro	oppure	= 2 Meuro
Piccola Impresa	<50	= 10 Meuro		= 10 Meuro
Media Impresa	<250	= 50 Meuro		= 43 Meuro

Fonte: elaborazione propria su dati Commissione Europea – 2005.

La maggior parte delle OTS è compresa nella definizione sopra riportata; esse rientrano in un insieme di quattro diverse categorie:

- cooperative,
- mutue,
- associazioni;
- fondazioni.

Le OTS sono imprese caratterizzate dalla preminenza dell'obiettivo sociale rispetto alla massimizzazione del profitto, il che crea spesso un legame con il territorio e favorisce lo sviluppo

¹⁷ Raccomandazione della Commissione Europea n. 361/2003 (G.U. L 104 del 20/05/03), entrata in vigore il 1 Gennaio 2005.

locale. I loro valori fondamentali sono: solidarietà, coesione sociale, responsabilità sociale, gestione democratica, partecipazione, autonomia¹⁸.

Nell'Unione Europea le PMI rappresentano il 66% dell'occupazione complessiva ed il 60% del valore aggiunto (escluso il settore agricolo).

L'importanza socio-economica delle OTS è in crescita all'interno dell'Unione Europea, rappresentando il 7,9% del lavoro dipendente in ambito civile (ca. 9 milioni di occupati).

Oltre agli occupati diretti, una parte rilevante della società civile è associata alle attività delle OTS. Si stima che oltre il 25% dei cittadini dell'UE faccia parte di una qualche Organizzazione del Terzo Sistema¹⁹ e vi rivesta un ruolo socioeconomico definito: produttore, consumatore, risparmiatore, residente in una struttura abitativa, assicurato, studente, operatore del volontariato.

Le OTS svolgono un ruolo essenziale per la creazione di capitale sociale, la capacità di assumere persone svantaggiate, il benessere sociale, la rinascita dell'economia locale e l'ammodernamento dei modelli di gestione locale.

Alcune tra esse, inoltre, hanno elaborato dei sistemi di bilancio sociale che permettono loro di valutare il proprio impatto sociale e ambientale.

Le PMI e le OTS hanno un'importante funzione nel fornire lavoro o nel reinserimento occupazionale nel contesto delle grandi transizioni industriali in corso, contribuendo al trasferimento di mano d'opera da settori in declino e che riducono l'occupazione verso settori tradizionali (artigianato, mestieri) e in espansione, quali i servizi alle imprese, le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'alta tecnologia, le costruzioni e i lavori pubblici, i servizi al pubblico a livello locale (anche sanitari) e il turismo.

L'Unione Europea ha individuato tre modalità mediante le quali le imprese convenzionali e le OTS interagiscono:

1. Utilizzo, da parte delle PMI, di servizi dei OTS esterne;
2. Uso, da parte delle PMI, di strutture appartenenti alle OTS, per creare dei sistemi di impresa (reti, gruppi, strutture comuni di sostegno) o per realizzare economie di scala. Queste strutture permettono alle imprese di accrescere sensibilmente la loro competitività;
3. Diffusione di *best practices* dei modelli di OTS (fondi comuni, fornitura di servizi di interesse generale, reti di equo scambio) come fonte di ispirazione per lo sviluppo delle PMI.

¹⁸ Prima conferenza dell'economia sociale nei paesi dell'Europa centrale e orientale (2002).

¹⁹ Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Adattabilità delle PMI e delle imprese dell'economia sociale ai cambiamenti imposti dal dinamismo dell'economia", del 27/10/04.

4.2 Panoramica nazionale

Ripresentiamo qui le due visioni espresse all'inizio del capitolo 4: secondo la prima il Terzo Settore non sarebbe altro che un mero corollario delle azioni pubbliche e private, in altre parole un settore che opera in condizioni di residualità rispetto al mercato e allo stato.

Questa visione valuta l'impatto occupazionale del Terzo Settore in sostanza nullo, ritenendolo capace solamente di attenuare le conseguenze negative della mancanza di lavoro.

La sua principale funzione consisterebbe nell'offrire impiego non retribuito, o retribuito a salari significativamente inferiori a quelli di mercato, a chi non può svolgere, per vari motivi, un'attività remunerata in imprese private o nella pubblica amministrazione.

Di conseguenza l'obiettivo del Terzo Settore sarebbe impedire la perdita di capitale umano ed attenuare gli effetti psicologici della mancanza di lavoro, attraverso un ruolo compensativo degli squilibri esistenti all'interno del mercato del lavoro.

La visione appena considerata è fortemente limitativa delle potenzialità e del ruolo giocato attualmente dal Terzo Settore, in Italia come nel resto dell'Unione Europea.

Alcune considerazioni possono rendere un'idea dei limiti di questa visione, che non tiene conto dei seguenti fattori:

- L'evidente e documentato aumento della funzione produttiva del Terzo Settore;
- La crescita dei bisogni insoddisfatti, parallela al problema della disoccupazione.

Il secondo punto enunciato sopra rinvia ad un altro tema importante: il "coordinamento" tra offerta di lavoro e domanda di servizi, che dovrebbe favorire l'incontro tra portatori di bisogni e disoccupati.

Sul lato opposto rispetto a quanto enunciato sopra, la seconda visione riconosce un ruolo da protagonista al Terzo Settore. Esso è visto come un creatore netto di occupazione e non già come un meccanismo che attenua gli squilibri occupazionali creati dagli altri due settori.

La fase espansiva del Terzo Settore, da molti riconosciuta, e le prospettive occupazionali che ne derivano, è riconducibile a due distinti fenomeni: la presenza di una domanda insoddisfatta ed in crescita di servizi sociali e di servizi di interesse collettivo e la capacità delle imprese del Terzo Settore – date le loro caratteristiche – di rispondere a questa domanda che, oltretutto, è e sarà sempre di più domanda pagante.

Gli incrementi di domanda provocati dall'aumento del reddito si traducono per la maggior parte in incremento di domanda di servizi piuttosto che di beni.

Il mercato di questi servizi è caratterizzato da una situazione di "asimmetria informativa" tra il produttore ed il consumatore, in altre parole è difficile controllarne la qualità e a volte la quantità nonché stabilire il giusto prezzo per essi.

In Italia, inoltre, è ancora diffusa la convinzione che i servizi in oggetto siano di competenza esclusiva della pubblica amministrazione. Di conseguenza gli schemi predominanti di produzione sono quelli pubblici, burocratici, basati su standard rigidi e a volte elevati, che sono imposti anche alle organizzazioni private. La domanda è insoddisfatta proprio perché i servizi sono offerti indistintamente e senza essere modulati sugli utenti.

I fenomeni sopra esposti permettono di comprendere la comparsa e l'attuale espansione del Terzo Settore. Le loro caratteristiche le mettono in grado di affrontare la domanda insoddisfatta di servizi sociali più efficacemente ed efficientemente²⁰ sia delle imprese tradizionali (qui indicate come **for-profit**) sia delle amministrazioni pubbliche.

Le imprese appartenenti al Terzo Settore dispongono dei mezzi e delle risorse per superare **l'asimmetria informativa** prima descritta e per contenere i costi di produzione.

Al primo risultato concorrono il non avere tra i propri obiettivi quello di distribuire utili ai proprietari e l'essere controllate, in parte o in tutto, da coloro che ne consumeranno i servizi prodotti e/o erogati. Entrambe le proprietà incoraggiano lo stabilirsi di relazioni fiduciarie tra produttori e consumatori.

Il secondo risultato è la diretta conseguenza del principio che sta alla base delle imprese del Terzo Settore – **not for profit**. Esse dispongono, infatti, di risorse economiche ed umane a costo nullo (donazioni e volontariato sono i veicoli principali attraverso cui avviene la ricerca delle risorse).

Inoltre, in quanto organizzazioni private, esse dispongono anche di una maggiore libertà, rispetto alle amministrazioni e alle unità pubbliche di produzione, per quanto riguarda le modalità di erogazione dei servizi. Innovazioni, nuovi standard e flessibilità nella loro applicazione, sono proprie di questo settore.

In sintesi, questa visione riconosce al Terzo Settore una capacità di sviluppo autonoma, in grado di apportare contributi specifici e innovativi al mercato dei servizi sociali e dei servizi di interesse collettivo, con conseguenze positive in termini occupazionali.

²⁰ Garantendo la qualità dell'intervento (efficacia) e la soddisfazione del fabbisogno (efficienza).

4.2.1 Un fenomeno in crescita

Nel 2001 l'ISTAT ha condotto il Primo Censimento delle Organizzazioni Non-Profit, con lo scopo di rilevare il numero delle Istituzioni attive nel 1999, la loro forma giuridica, la struttura organizzativa, il tipo di assetto sociale, la dimensione economica ed i settori di attività.

Nel complesso, il censimento ha rilevato come le istituzioni non-profit italiane si configurino come un insieme molto diversificato, in gran parte costituito da unità poco visibili, di dimensioni spesso esigue, a volte domiciliate presso famiglie, ospedali, comuni e altri enti, molte delle quali non sono state finora oggetto di rilevazioni statistiche.

Accanto a questo tipo di unità, tuttavia, coesistono istituzioni di grandi dimensioni, con un numero rilevante di addetti, bilanci consistenti e una struttura organizzativa complessa.


Il censimento ha anche constatato che il Settore non è più considerato, come fino a pochi anni fa, marginale dal punto di vista economico.

Il suo ruolo economico comincia ad essere riconosciuto in Italia nonostante la sua configurazione istituzionale sia ancora variabile e non facilmente riducibile a forme istituzionali omogenee ai fini di misurazioni e comparazioni empiricamente fondate.

I risultati del censimento descrivono una realtà emergente e la cui partecipazione alla composizione del prodotto interno lordo cresce in modo costante.

Il fatturato del Terzo Settore ha subito un incremento, in termini relativi rispetto al PIL, del 67% tra il 1996 ed il 2004, come indicato nel seguente grafico:

Figura 4: andamento del fatturato del Terzo Settore in % sul PIL 1996-2004



Fonte: Ministero del Welfare

In termini reali, il fatturato del Terzo Settore ha visto un incremento ancora maggiore, passando da 17,4 Mld € nel 1996 a 31,5 Mld nel 2000 e a 40,6 Mld nel 2004.

In 8 anni il suo fatturato è più che raddoppiato, con una crescita media annua del 8%.

Le prestazioni in termini di fatturato permettono di rilevare il ruolo del Terzo Settore come fonte di occupazione. Esso non è più un mezzo per gli svantaggiati e gli emarginati dal mondo del lavoro.

Ha anche smesso di rappresentare un ripiego per coloro che, espulsi temporaneamente dal mercato del lavoro “tradizionale”, affrontavano le conseguenze psicologiche della disoccupazione cercando una occupazione atipica e/o non retribuita.

Questo è ancora veritiero per quelle zone d’Italia – il Mezzogiorno – dove il mercato del lavoro presenta un’alta disoccupazione, concentrata in determinati segmenti della forza lavoro e dove i disoccupati di lunga durata acquistano sempre più peso.

Il Terzo Settore può contribuire a superare il vincolo dell’offerta che impedisce alla produzione in certe aree di adeguarsi alla domanda di lavoro (Musella, 1996).

Questo è possibile grazie alle sue disponibilità in termini di aspetti immateriali: capitale umano e beni relazionali.

Il potenziale contributo del Terzo Settore al superamento del vincolo dell’offerta dovrà però essere integrato all’interno di politiche appropriate che favoriscano il modello del *mercato sociale* (Borzaga, 1996), nel quale il settore pubblico stimola ed incentiva le organizzazioni non-profit ad entrare nel mercato dei cosiddetti beni *non tradables*, non commerciabili.

Il mercato sociale può essere implementato mediante regole, leggi e provvedimenti i cui caratteri sono la generalità e l’astrattezza, seguendo la corrente delle politiche di intervento automatiche, che dettano cioè le linee guida per l’azione.

5. Valutazione dell'impatto socio economico

Nei Piani di Azione Nazionale²¹ contro la povertà e l'emarginazione sociale sono stati individuati una serie di fattori che incidono in maniera significativa sull'aumento del rischio di povertà e di esclusione sociale.

La disoccupazione, specialmente quando di lungo periodo, è da considerare il fattore che maggiormente contribuisce all'aumento di situazioni di emarginazione.

La dimensione oggi raggiunta dal Terzo Settore è tale da avere risvolti occupazionali, diretti e indiretti. Da più parti è riconosciuto il suo positivo contributo al problema dell'occupazione.

Per Rifkin (2000) il Terzo Settore è l'unico ambito dell'economia che, con la sua espansione, può contribuire a frenare quella del cosiddetto *quarto settore*, costituito dall'economia sommersa, dal mercato nero e dalla cultura criminale.

Questo a fronte di un restringimento della capacità di assunzione di forza lavoro dei due settori tradizionali dell'economia – Stato e Mercato.

Esso non può costituire l'unica soluzione alla questione occupazionale, tuttavia le iniziative condotte al suo interno, se adeguatamente sostenute, e incentivate, possono aumentare da un lato la domanda di lavoro e dall'altro migliorare la dotazione di capitale umano.

Inoltre il Terzo Settore può affrontare il problema dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, ma anche di coloro che sono discriminati nel mercato del lavoro.

Negli ultimi anni l'apporto dato dal Terzo Settore alla creazione di occupazione è stato notevole; esso si è avuto soprattutto nelle seguenti aree di intervento:

- Ambiente;
- Cultura;
- Difesa dei consumatori.

Oltre alle tre aree sopra elencate, l'incremento del sistema di welfare costituisce un altro impatto positivo del Terzo Settore.

²¹National Action Plan – NAP. Sono gli strumenti mediante i quali gli Stati Membri implementano a livello nazionale la Strategia Europea per l'Occupazione

5.1 Impatto occupazionale


Secondo l'ISTAT (Censimento delle Istituzioni e Imprese non-profit – 2001) il Terzo Settore occupa, in Italia, il 3,6 della forza lavoro complessiva (20,99 milioni), pari a circa 775.774 lavoratori.

Le figure esposte di seguito permettono di evidenziare graficamente il contributo del Terzo Settore –a livello nazionale – in termini occupazionali.

Esse visualizzano l'apporto del Terzo Settore all'occupazione in due fasi distinte:

1. Contributo alla composizione della forza lavoro nazionale;
2. Contributo alla composizione della forza lavoro nel settore dei Servizi.

Figura 5: Occupati totali – Occupati nel Terzo Settore



Gli occupati nel Terzo Settore rappresentano inoltre il 13% degli occupati nella categoria Servizi (27,5% della forza lavoro complessiva pari a 5,77 milioni di lavoratori), come mostrato dalla seguente figura:

Figura 6: Occupati nei Servizi – Occupati nel Terzo Settore




Tabella 10: Occupati totali – Occupati nel Terzo Settore

	Occupati	% forza lavoro complessiva	% forza lavoro Servizi
Terzo Settore	775.774	3,6	13
Servizi	5.770.000	27,5	100
Italia	20.993.732	100	-

5.1.1 La cooperazione sociale

La Cooperazione Sociale ha registrato negli ultimi anni un'importante evoluzione sia sotto il profilo istituzionale che sotto quello economico.

Il ruolo che le cooperative sociali hanno assunto in questi anni deve essere, infatti, valutato tenendo presenti i molti cambiamenti che hanno caratterizzato la società che esprime i bisogni e le risposte date a livello istituzionale.

Si ha da un lato una domanda sempre più variegata e flessibile, che richiede una risposta altrettanto flessibile da un punto di vista dei servizi offerti. Dall'altra parte si è di fronte a servizi la cui domanda è spesso spinta e stimolata dall'offerta (o dall'assenza) di servizi qualificati. Inoltre, il graduale cambiamento nelle modalità di intervento pubblico in campo sociale ha causato una crescita considerevole del ricorso agli affidamenti esterni dei servizi.

Tutto questo ha costituito una forte sollecitazione per l'universo delle imprese sociali. Le cooperative, infatti, non possono più essere considerate imprese che forniscono esclusivamente lavoro, in quanto esse, sempre più spesso, gestiscono integralmente singoli servizi, e si candidano, attraverso la formazione di consorzi o in associazione con altre imprese, a gestire il *global service*.

Le cooperative sociali, quindi, sono state tra i principali beneficiari del cambiamento sociale, proprio grazie alla natura mista di impresa a finalità sociale.

I dati più recenti sulla cooperazione sociale al momento disponibili si possono ricavare dal 1° Censimento delle Istituzioni Non-Profit, condotto dall'ISTAT nel 2001.

Le Cooperative Sociali italiane ammontano a 5.674 sedi di impresa e circa 7.900 unità locali, e usufruiscono del lavoro di circa 149.000 addetti.

Il fatturato complessivo supera 3 Mld € e deriva per ben **il 59% da contratti e convenzioni stipulati dalla Pubblica Amministrazione** (ISTAT 2001).

Uno dei dati più evidenti del Censimento è l'esiguità numerica delle cooperative rispetto alle altre imprese del terzo settore, nonostante il numero delle cooperative sociali a livello nazionale sia andato crescendo in modo considerevole. Queste rappresentano, infatti, circa il 2,4% del terzo settore (che conta complessivamente circa 235.000 imprese).

Tabella 11: distribuzione territoriale delle Cooperative Sociali

Area geografica	Cooperative	% sul totale
Nord-Ovest	1.058	26,6
Nord-Est	748	18,8
Centro	657	16,5
Sud e Isole	1.517	38,1
ITALIA	3.980	100

Fonte: ISTAT – 2001: Censimento delle Istituzioni Non-Profit

5.1.2 Il volontariato

Ai dati esposti nel precedente paragrafo sulla cooperazione sociale, bisogna aggiungere l'impatto occupazionale delle Organizzazioni del Volontariato (non incluse nella definizione di Terzo Settore dell'ISTAT).

La Rilevazione sulle Organizzazioni di Volontariato, realizzata nel 1999, ha utilizzato, per definire l'universo, l'insieme dei Registri Regionali costituiti secondo al L. n. 266/91.

A livello nazionale esistono (1999) 15.071 Organizzazioni di Volontariato, che impiegano complessivamente 8281 persone.

Il contributo delle Organizzazioni di Volontariato in termini occupazionali appare quindi modesto, essendo pari allo 0,04 % della forza lavoro complessiva ed allo 0,14 % degli occupati nel settore dei Servizi.

Il Volontariato è però un fenomeno in crescita, come dimostra dal costante aumento del numero di unità iscritte ai registri regionali. Questo fenomeno conferma la crescente propensione delle organizzazioni, anche di recente costituzione, ad istituzionalizzare la loro azione.

Inoltre, negli ultimi anni vi è stato un processo di diffusione territoriale delle organizzazioni.

Esse contribuiscono allo sviluppo dei beni relazionali all'interno di una comunità e integrano in questo modo l'apporto degli altri componenti del Terzo Settore.

5.2 Distribuzione funzionale dell'occupazione

Il principale obiettivo del Censimento sulle Istituzioni Non-Profit – eseguito dall'ISTAT nel 2001 – è stato far emergere le dimensioni del settore e delinearne le principali caratteristiche strutturali.

Questo obiettivo è stato perseguito tenendo conto che l'insieme delle organizzazioni osservate era rimasto fino ad ora velato nelle statistiche ufficiali, nonostante la sua rilevanza per il funzionamento della società e dell'economia italiana.

Uno dei principali risultati del censimento è costituito dalla ripartizione degli occupati nel Terzo Settore in base alle principali tipologie giuridiche²² che lo compongono.

L'ISTAT ripartisce i componenti del Terzo Settore – tenendo conto dei caratteri costitutivi delle Istituzioni Non-Profit che prevede il vincolo della non distribuzione degli utili ai suoi membri – secondo le tipologie giuridiche per le quali il codice civile prevede l'assenza di scopo lucrativi:

- Associazione riconosciuta;
- Associazione non riconosciuta;
- Comitato;
- Cooperativa (limitatamente a quelle sociali);
- Fondazione;
- Altra forma.

Ai fini della presente indagine sono considerate esclusivamente le Associazioni riconosciute (per le quali vige la possibilità di iscrizione al Registro Regionale dell'Associazionismo, *ex lege* n. 383/2000 e L.R. 22/1999) e le Cooperative Sociali (iscritte all'Albo delle Cooperative Sociali, *ex lege* n. 381/1991 e L.R. 24/1996).

Le Associazioni riconosciute costituiscono – in Italia – il 24,8 % delle Istituzioni Non Profit, pari a 8339 unità. Esse impiegano complessivamente 164.250 persone.

Le Cooperative Sociali rappresentano appena il 11,8 % dell'insieme considerato, pari a 3980 unità. Gli occupati impiegati nelle Cooperative Sociali sono 171.750.

²² Nella presente indagine è stato utilizzato il termine *Organizzazione* laddove l'ISTAT utilizza il termine *Tipologia Giuridica*.

La seguente tabella illustra il peso rivestito da ciascuna delle forme sopra esposte all'interno del Terzo Settore, in termini assoluti (numero di unità e occupati) e percentuali (rispetto al Settore).

Tabella 12: occupati secondo tipologia giuridica

Tipologia giuridica	Unità (v.a.)	Unità (%)	Occupati (v.a.)	Occupati (%)
Associazione	8.339	24,8	164.250	21,9
Cooperativa Sociale	3.980	11,8	171.750	22,9
Totale Terzo Settore	33.601	100	775.774	100

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT – 2001.

5.3 Il sistema delle remunerazioni

I 775.774 lavoratori occupati stabilmente nel Terzo Settore non costituiscono una realtà subalterna al mercato del lavoro tradizionale.

Appare, infatti, che il salario medio degli occupati nel Terzo Settore è di 20.000 € netti l'anno, con valori inferiori per le organizzazioni di piccole dimensioni e quelle impegnate nell'assistenza sociale.

Un dato interessante è l'assenza di correlazione tra salario e soddisfazione lavorativa. Questo fatto è riconducibile al valore relazionale che è attribuito agli impieghi nel Terzo Settore.

La gran parte dei lavoratori del Terzo Settore, circa il 60%, proviene da precedenti occupazioni in organizzazioni simili.

Il Terzo Settore ha ormai raggiunto un certo grado di maturità, superando il periodo di transizione nel quale esso era visto come un ripiego o un'occupazione temporanea, e sta nascendo un mercato del lavoro interno ad esso.

L'elevato turnover – difficoltà di trattenere le persone – è la criticità principale riscontrata nelle organizzazioni del Terzo Settore, poiché circa il 25% dei dipendenti lascia l'impresa di appartenenza.

6. La situazione nella Regione Lazio

Nei precedenti capitoli sono state illustrate le caratteristiche essenziali che il Terzo Settore presenta, a livello comunitario e nazionale.

Le principali funzioni e modalità organizzative sono state esposte, così come lo spazio occupato dal Terzo Settore nell'economia, sia come produttore di servizi sia come fonte di occupazione.

Il presente capitolo ha come obiettivo analizzare la realtà della Regione Lazio, presentando le sue principali caratteristiche socio-economiche e rilevando il contributo del Terzo Settore all'economia regionale.

La Regione Lazio è un contenitore di ambiti territoriali fortemente diversificati da un punto di vista socio-demografico, economico e culturale. L'articolazione dei bisogni sociali presenta altresì una forte variabilità all'interno del territorio regionale.

Accanto alle tradizionali distinzioni tra Roma ed il resto del territorio regionale, tra i centri principali e quelli piccoli, tra le aree urbane e quelle a maggiore vocazione agricola, vi sono le conseguenze indotte dalle recenti evoluzioni dei caratteri socio-demografici (dall'invecchiamento al mutamento delle famiglie sino ai fenomeni migratori), dall'insorgere di un disagio multidimensionale, dalla ridefinizione delle microeconomie locali e dalla crescente attenzione alla qualità della vita.

Complessivamente negli ultimi anni il sistema socioeconomico della Regione ha avuto un'evoluzione positiva in relazione al quadro nazionale. Esso si compone di tre aree distinte:

1. La zona dell'alto Lazio, che accusa un lieve ritardo di sviluppo;
2. Il basso Lazio, più industrializzato;
3. La città di Roma, una vasta area urbanizzata con oltre tre milioni di abitanti in cui si registra un forte sviluppo del settore terziario e dell'industria secondaria.

L'agricoltura ed il settore industriale sono estremamente frammentati e l'economia regionale è trainata dai servizi pubblici e privati nonché dal turismo (oltre il 75% del PIL regionale proviene dal settore dei Servizi).

6.1 Ricognizione socio-economica regionale

Il Piano Socio-Assistenziale 2002-2004 ha individuato quattro macroaree, trasversali rispetto alla ripartizione amministrativa, in cui suddividere il territorio regionale, in base alle sue caratteristiche demografiche, economiche sociali:

1. *Area del dinamismo socio-economico* – costituita da 99 Comuni ad alto potenziale di sviluppo attorno alla città di Roma. In quest'area i bisogni insoddisfatti sono quelli delle forme di disagio tipiche delle zone metropolitane (senza fissa dimora, nuove povertà familiari, minori e adolescenti).
2. *Area dell'economia di sussistenza* – costituita da 62 Comuni della Provincia di Rieti e da parte di quella di Viterbo. L'area appare condizionata da un'elevata incidenza della popolazione anziana e da un quadro del mercato del lavoro difficile. I bisogni insoddisfatti sono legati alla domanda di servizi socio-assistenziali (anziani) ai fenomeni di marginalità sociale giovanile.
3. *Area della precarietà socio-economica* – costituita da 201 Comuni delle Province di Frosinone, Latina e parte di quella di Rieti. La scarsa disponibilità di risorse finanziarie dell'area contrassegna l'area, ove sono in atto dinamiche economiche regressive. Sono in aumento i problemi sociali legati alla devianza giovanile ed ai flussi migratori.
4. *Area del benessere economico riflesso* – costituita da 15 Comuni del litorale laziale. La vocazione turistica dell'area e le elevate rendite immobiliari che ne derivano creano ricchezza senza sviluppo. L'assenza di un'economia reale strutturata e a forte impatto occupazionale (il turismo crea principalmente lavoro stagionale) provocano tensioni e squilibri sul fronte della distribuzione del reddito.

La seguente tabella permette di visualizzare la rilevanza che ciascuna delle aree sopra descritte riveste in termini di popolazione regionale. Per favorire la comparazione tra le aree, il Comune di Roma (Area del Dinamismo Socio-Economico) non è stato calcolato.

Tabella 13: ripartizione popolazione per macroaree

Area	N. Comuni	Popolazione	Popolazione Area / Popolazione Regione escluso Roma (%)
Dinamismo socio-economico	98 (escluso Roma)	1.568.794	59,2
Economia di sussistenza	62	141.076	5,2
Precarietà socio-economica	201	724.522	27,6
Benessere economico diffuso	15	211.940	8,0
Totale	377	2.646.332	100

Fonte: elaborazione propria su dati Regione Lazio – 2002.

6.2 La dimensione del settore a livello regionale

Le Leggi Regionali 29/93, 24/96 e 22/99 hanno introdotto, rispettivamente, il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e il Registro dell'Associazionismo.

La consultazione dei registri e dell'albo ha fornito una panoramica completa delle dimensioni del Terzo Settore nel Lazio.

Di seguito, è illustrata la condizione attuale delle Imprese del Terzo Settore nel Lazio.

Le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Regionale sono 177.

Di esse, il 78% hanno la sede nella Provincia di Roma, mentre non risultano iscritte Associazioni con sede nella Provincia di Viterbo.

Le Cooperative Sociali che hanno formalizzato la loro iscrizione all'Albo Regionale sono 261.

Questa forma organizzativa è distribuita più uniformemente sul territorio rispetto alle Associazioni e alle Organizzazioni di Volontariato(vedi sotto).

Nella Provincia di Roma hanno sede, infatti, 81 cooperative sociali, che costituiscono il 31% del totale regionale.

Nelle Province di Frosinone e Latina hanno sede il 26% del totale delle Cooperative, mentre le altre sono ripartite tra Rieti (9%) e Viterbo (7%).

Per quanto riguarda le Organizzazioni di Volontariato, la loro distribuzione sul territorio è ineguale.

La Provincia di Roma comprende il 72% delle OdV del Lazio (58 unità), mentre nelle altre quattro province è spartito, abbastanza equamente, le restanti 22 Organizzazioni.

Il totale delle imprese del Terzo Settore che figurano nei registri regionali, è di 518 unità.

La seguente tabella visualizza la ripartizione delle imprese del Terzo Settore per provincia e tipologia giuridica.

Tabella 14: ripartizione imprese Terzo Settore per provincia e tipologia giuridica


Provincia	Associazioni di Promozione Sociale	Cooperative Sociali	Organizzazioni di Volontariato	Totale Imprese Terzo Settore
Frosinone	14	68	5	87
Latina	17	68	4	89
Rieti	8	24	5	37
Roma	138	81	58	277
Viterbo	0	20	8	28
Regione Lazio	177	261	80	518

Fonte: elaborazione propria su dati CESV – 2000 e Regione Lazio – 2005.

Di seguito è fornita una rappresentazione grafica della distribuzione provinciale delle Imprese del Terzo Settore.

Si evince, chiaramente, una preponderanza, in termini assoluti, della Provincia di Roma. Essa, al Censimento 2001, conta 3,7 milioni di abitanti, pari ad oltre il 72% della popolazione regionale. Ben 277 Imprese del Terzo Settore su 518 hanno sede in questa provincia.

Figura 7: imprese del Terzo Settore ripartite per tipologia giuridica e provincia



Fonte: elaborazione propria su dati Regione Lazio – 2005.

Analisi


6.3 La dinamica intraregionale

I dati esposti nel precedente paragrafo non permettono, tuttavia, un paragone soddisfacente tra le cinque province del Lazio, diverse per tanti fattori, principalmente per popolazione. La numerosità delle imprese del Terzo Settore è stata rapportata alla popolazione residente.

Se si tiene conto del dato relativo alla popolazione residente, si desume che, in rapporto agli abitanti, è la Provincia di Rieti che detiene il numero maggiore di Imprese di questo tipo

Calcolando il numero di Imprese del Terzo Settore per 10.000 abitanti, la prima Provincia risulta essere Rieti, con un valore di 2,51, mentre l'ultima – paradossalmente – è proprio la Provincia di Roma con un valore di 0,75.

Figura 8: Imprese del Terzo Settore per 10.000 abitanti – suddivise per Provincia



Fonte: elaborazione propria su dati Regione Lazio – 2005.

Tabella 15: imprese Terzo Settore per provincia – valori assoluti e relativi

Provincia	Abitanti	Imprese Terzo Settore	Imprese Terzo Settore / 10.000 abitanti
Frosinone	484.566	87	1,80
Latina	491.230	89	1,81
Rieti	147.410	37	2,51
Roma	3.700.424	277	0,75
Viterbo	288.783	28	0,97
Regione Lazio	5.112.413	518	1,01

Fonte: elaborazione propria.

Per quanto riguarda l'evoluzione del Terzo Settore nella Regione, si andranno ad analizzare i dati riguardanti l'incremento delle imprese nell'intervallo tra di due censimenti 1991 e 2001.

Tabella 16: Imprese del Terzo Settore – anni 1991 e 2001 – Regione Lazio


Provincia	Imprese del Terzo Settore 1991	Imprese del Terzo Settore 2001
Frosinone	64	87
Latina	83	89
Rieti	27	37
Roma	205	277
Viterbo	46	28
Regione Lazio	425	518

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT – Censimenti 1991-2001.

In 10 anni, c'è stato un incremento complessivo delle imprese del Terzo Settore nella Regione Lazio del 20%.

Nel Lazio, come per il resto del Paese, c'è stato un forte incremento nella nascita di nuove imprese sociali dopo gli anni '90.

Figura 9: processo generativo delle cooperative sociali – periodo 1978-2001



Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT – 2001.

In 10 anni, il numero delle Cooperative Sociali nel Lazio è passato dal 2,7 al 8,2% del totale nazionale, con un incremento in termini assoluti da 50 a 328 unità.

Nello stesso intervallo, in Italia, le cooperative sociali hanno poco più che raddoppiato la loro numerosità, passando da 1.830 a 3.980 unità.

Per quel che riguarda la forma giuridica, sembrano dominare l'insieme delle associazioni riconosciute e non riconosciute, rispetto alle altre forme.

Tabella 17: Imprese del Terzo Settore nel Lazio per forma giuridica – anno 2001

FORMA GIURIDICA (%)							
	Associazione riconosciuta	Fondazioni	Associazione Non riconosciuta	Comitato	Cooperativa sociale	Altra forma	Totale
Lazio	26,3	2,0	62,9	1,8	1,9	5,0	100,0
Italia	27,7	1,4	63,6	1,7	2,1	3,6	100,0

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT – 2001.

La ragione di questa massiccia presenza dell'associazionismo sul territorio laziale risiede certamente nella presenza nella capitale dei principali centri di potere, nonché dei luoghi decisionali politico-istituzionali. Ciò comporta che le associazioni, soprattutto quelle a dimensione nazionale e internazionale, stabiliscano a Roma la propria sede centrale o almeno un centro di rappresentanza.

6.4 I settori di intervento

In Italia, la maggior parte delle Imprese del Terzo Settore – il 63,4% del totale – opera nel settore *Cultura, sport, ricreazione*. Segue il settore *Assistenza sociale* (8,7%) e quello delle *Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi* (7,1%).

Nel Lazio, la ripartizione è simile alla situazione nazionale, e vede il settore *Cultura, sport e ricreazione* occupare il 55,6% delle Imprese. Al secondo posto, invece, il settore delle *Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi* dove operano il 12,2% delle Imprese regionali.

Il settore *Assistenza sociale* occupa il 8,2%, a cui segue il settore *Istruzione e ricerca* con il 7,3% contro il 5,3% a livello nazionale.

I settori in cui operano le Imprese del Terzo Settore (a livello sia nazionale che regionale), sono i seguenti:

- Ambiente;
- Assistenza sociale;
- Cultura, sport e ricreazione;
- Filantropia e promozione del volontariato;
- Istruzione e ricerca;
- Promozione e formazione religiosa;
- Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi;
- Sanità;
- Sviluppo economico e coesione sociale;
- Tutela dei diritti e attività politica.

6.5 L'impatto occupazionale regionale

Il Lazio presenta un tasso di occupazione²³ più alto della media nazionale.

La popolazione attiva nel Lazio è di 2,6 milioni, pari al 7% di quella nazionale (38,2 milioni).

Gli occupati nel Lazio, tuttavia, sono quasi 1,9 milioni, e rappresentano quindi il 9% degli occupati totali.

Il Lazio ha un tasso di occupazione del 71%, superando quindi il 70% fissato come obiettivo da raggiungere entro il 2010 dalla Strategia di Lisbona (l'Italia è al 55%).

Tabella 18: popolazione attiva e tasso di occupazione – Lazio; Italia

	Popolazione	Popolazione attiva	Occupati	Tasso di occupazione (%)
Lazio	5.112.413	2.647.116	1.885.230	71,2
Italia	57.634.000	38.170.421	20.993.732	55,0

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT – 2001.

Per quanto riguarda gli occupati nel settore dei Servizi le differenze tra il dato nazionale e il Lazio sono ancora più marcate.

In Italia, infatti, il 27,5% degli occupati lavorano nel settore dei Servizi, contro il 74,6% degli occupati laziali. Nella Regione Lazio il settore statale e amministrativo costituiscono una fonte di impiego molto rilevante.

Come indicato nel capitolo 5, il Terzo Settore del Lazio impiega attualmente il 3,6% degli occupati a livello nazionale (775.774 lavoratori).

Le imprese del Terzo Settore impiegano nella Regione Lazio 101.802 lavoratori, pari al 13,6% degli occupati del Terzo Settore a livello nazionale.

La distribuzione della forza lavoro del Terzo Settore nel Lazio – secondo le tipologie giuridiche individuate dall'ISTAT – vede un primato delle cosiddette *altre forme* (organizzazioni di volontariato, ma anche enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e società di mutuo soccorso), che danno impiego al 38% degli occupati nel Settore.

Seguono le associazioni non riconosciute, con oltre il 27%, e quelle riconosciute con il 18%.

Le cooperative sociali impiegano il 13% della forza lavoro del Terzo Settore regionale, mentre le fondazioni poco meno del 3%.

²³ Rapporto tra la popolazione che lavora e la popolazione attiva (maggiore di 15 anni).

Tabella 19: occupati nel Terzo Settore per forma giuridica

Forma giuridica	Occupati per forma giuridica	Occupati per forma giuridica / totale occupati Terzo Settore (%)	Occupati per forma giuridica / totale occupati Regione (%)
Associazione riconosciuta	18.689	18,4	1,0
Associazione non riconosciuta	28.057	27,6	1,5
Cooperativa sociale	13.468	13,2	0,7
Fondazione	2.925	2,9	0,2
Altra forma	38.664	38,0	2,1
Totale	101.802	100,0	5,4

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT – 2001.

A livello provinciale, l'impatto occupazionale del Terzo Settore riproduce, ed esalta, le disparità esistenti tra la Provincia di Roma e le altre Province della Regione.

Essa, infatti, pur disponendo del 52% delle imprese del Terzo Settore, impiega il 72% degli occupati a livello regionale. Il numero medio di occupati per impresa è elevato, pari a 266 lavoratori per unità. Le altre Province registrano medie più basse, pur evidenziando una maggiore distribuzione di piccole o micro-imprese sul territorio.

Tabella 20: imprese del Terzo Settore per provincia – Regione Lazio


Provincia	Imprese Terzo Settore	Imprese provincia / Imprese regione (%)
Frosinone	87	16,8
Latina	89	17,2
Rieti	37	7,1
Roma	277	53,5
Viterbo	28	5,4
Regione Lazio	518	100,0

Fonte: elaborazione propria su dati Regione Lazio – 2005.

Il fenomeno della dispersione delle imprese del Terzo Settore in piccole e micro-imprese non deve essere considerato necessariamente negativo.

La *dispersione territoriale* delle imprese del Terzo Settore aumenta, infatti, l'efficacia dei 5 spill-over²⁴, individuati dalla Commissione Europea quali conseguenze positive del Terzo Sistema.

Figura 10: effetti indotti



Fonte: elaborazione propria.

²⁴ Conseguenze – positive o negative – di un fenomeno.

7. Un focus sulle Province di Frosinone e Rieti

In questo capitolo si espongono i risultati in risposta all'obiettivo della presente indagine: la valutazione del ruolo del Terzo Settore come fattore di sviluppo nelle Province di Frosinone e Rieti.

Determinare correttamente la presenza – ed il peso da essa causato - di una realtà in evoluzione, come è quella del Terzo Settore, in un'area circoscritta e ristretta quale quella dei 164 comuni delle due Province interne del Lazio ha richiesto la definizione di una metodologia accurata.

7.1 Metodologia di individuazione

L'individuazione dell'universo (imprese del Terzo Settore) è stata compiuta attraverso la consultazione delle seguenti fonti informative della Regione Lazio:

- Albo Regionale delle Cooperative Sociali – include le cooperative sociali tipo A, tipo B e tipo C (consorzi);
- Registro Regionale dell'Associazionismo;
- Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Le imprese registrate nell'albo e nei registri regionali sono registrate una volta per ciascun tipo di attività che svolgono. Per determinare la numerosità delle imprese è stato necessario eliminare doppi e incongruenze.

Alle fonti istituzionali sopra menzionate è stata associata la consultazione delle fonti ISTAT (censimenti e indagini), per quanto riguarda i seguenti dati:

- Popolazione residente;
- Numero di imprese for-profit e non-profit, censimenti 1991-2001;
- Occupati totali e nel Terzo Settore.

7.2 Ricognizioni socio-economiche provinciali

Entrambe le aree presentano una gran potenzialità dal punto di vista storico, artistico e culturale, diffuso capillarmente nel territorio con beni storici, chiese, monumenti, aree protette, terme, castelli, rocche, fortezze.

Il tessuto produttivo, nonostante la crisi dell'ultimo decennio, è ancora dinamico, soprattutto nel nucleo di Rieti-Cittaducale, nel polo di Borgorosa (RI) e nel distretto della Valle del Liri (FR).

La popolazione attiva si contraddistingue per una crescente presenza del segmento giovanile, che caratterizza i centri più importanti, con una prevalenza nel settore del terziario e industriale rispetto al comparto agricolo, ormai fortemente rappresentato da una popolazione non più giovane.

7.2.1 Provincia di Frosinone

L'economia della Provincia di Frosinone è caratterizzata da un alto grado di industrializzazione. Tra le attività manifatturiere, che rappresentano il 13% delle unità complessive provinciali e in cui sono occupati 42.785 addetti, prevale il comparto metalmeccanico, seguito dall'industria alimentare, del legno e dell'abbigliamento.

Nell'area di Cassino si concentra l'offerta di servizi alla produzione, alla distribuzione ed al consumo. La città è sede di un'Università dinamica ed attenta alle evoluzioni in atto.

Lo stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano è il più grande impianto produttivo del Lazio: il tessuto produttivo locale si è sviluppato come indotto legato alla produzione meccanica e di parti e componenti per auto.

L'area di Fiuggi, a prevalentemente vocazione turistica per il turismo termale, storico-architettonico, religioso e naturale-ambientale, presenta una forte concentrazione di strutture alberghiere.

Il distretto dei Monti Ausoni spicca per l'attività di lavorazione della pietra ornamentale. Il polo, che con oltre 70 imprese ed un fatturato superiore ai 50 milioni di euro annui è uno dei principali a livello nazionale, è specializzato nell'estrazione, taglio e lavorazione del *perlato coreno*, l'80% del quale destinato all'esportazione.

L'area del Comune di Frosinone è caratterizzata da grandi aziende operanti nei settori farmaceutico, chimico, elettronico, tessile, meccanico, alimentare, plastico e della gomma.

Il distretto di Sora-Valle del Liri è specializzato nel settore tessile- abbigliamento, mentre l'area di Anagni si caratterizza per le produzioni innovative di alta tecnologia.

7.2.2 Provincia di Rieti

Nella Provincia di Rieti le imprese agricole (zootecnia, coltivazioni legnose ed erbacee, prodotti forestali) rappresentano una quota di gran lunga superiore alla media regionale.

Nell'industria spicca il settore metalmeccanico, seguito dall'industria alimentare e da quella del legno. Complessivamente le attività manifatturiere, in termini di unità locali incidono per l'11,4% rispetto al totale ed occupano 6.377 addetti (26,3% del totale degli occupati).

Molto forte è il peso del settore edile, che garantisce alla provincia sabina il primo posto nell'Italia Centrale. Le attività commerciali sono presenti in misura più ridotta rispetto alle altre province della Regione.

Nell'area di Rieti-Cittaducale si concentra la maggioranza degli stabilimenti produttivi di media dimensione, con un'elevata specializzazione nella componentistica elettronica. Presenti anche piccole aree attrezzate artigianali.

Negli anni '90 sono cresciute le esportazioni di prodotti metalmeccanici e chimici, mentre è diminuito il peso dei prodotti alimentari, del legno, della carta e della gomma.

Il terziario presenta un'incidenza inferiore sul complesso delle attività economiche rispetto alle altre province del Lazio. Il turismo è rappresentato da zone montane di alto valore ambientale (Monte Terminillo, gole del Velino, Monti della Laga), dal turismo religioso e dalla presenza di insediamenti preromani, italici ed etruschi della media valle del Tevere.

7.3 Dimensioni provinciali

Le imprese del Terzo Settore che hanno sede nelle due Province di Frosinone e Rieti sono, complessivamente, 118, pari al 23% del totale regionale. Simultaneamente, la popolazione delle province in esame (631.976 abitanti) costituisce il 12,4% di quella regionale.

Tabella 21: Imprese Terzo Settore – Frosinone e Rieti


Provincia	Imprese Terzo Settore	% su imprese Terzo Settore regione	Popolazione	% su popolazione regionale
Frosinone	87	16,8	484.566	9,5
Rieti	37	7,1	147.410	2,9
Totale	124	23,9	631.976	12,4

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT – 2001.

La densità imprenditoriale del Terzo Settore è di 1,8 imprese ogni 10.000 abitanti nella Provincia di Frosinone e di 2,51 imprese ogni 10.000 abitanti in quella di Rieti.

Secondo i dati dell'albo e dei registri regionali, in entrambe le Province, la tipologia giuridica più diffusa è la cooperativa sociale.

Figura 11: imprese del Terzo Settore per tipologia giuridica – Frosinone e Rieti



Fonte: Regione Lazio – 2001.

7.4 Impatto occupazionale provinciale

Per determinare l'impatto occupazionale del Terzo Settore a livello provinciale è stata adottata la seguente metodologia statistica:

1. Determinazione del volume di occupati nel Terzo Settore a livello regionale: consultazione dati ISTAT e Ministro del Welfare.
2. Stima del volume di occupati nel Terzo Settore a livello provinciale attraverso la ripartizione della popolazione regionale in province: elaborazione propria su dati ISTAT.

Utilizzando la metodologia sopra riportata si è arrivati a individuare il peso occupazionale – reale – rappresentato dal Terzo Settore.

Questo peso presenta ampi margini di incremento, a causa dei cambiamenti che caratterizzano la struttura socio-economica locale, nazionale e comunitaria.

Tabella 22: occupati nel Terzo Settore – Frosinone e Rieti

Provincia	Occupati totali	Occupati nel Terzo Settore	occupati terzo settore / occupati totali (%)
Frosinone	160.210	9.650	6,0
Rieti	47.500	2.935	6,2

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT – 2001.

7.5 Caratteristiche organizzative a livello locale

Nel presente paragrafo saranno esaminate le caratteristiche organizzative e operative riguardanti le imprese del Terzo Settore nelle Province di riferimento.

L'esame ha considerato variabili distinte per ciascuna tipologia giuridica:

- Settore operativo, per le Associazioni di Promozione Sociale;
- Tipologia e settore di attività, per le Cooperative Sociali;
- Data di iscrizione al registro regionale, per le Organizzazioni di Volontariato.

I dati presentati sono stati ottenuti mediante l'analisi statistica dell'albo e dei registri regionali, costituiti a norma delle L.R. 29/93 (Disciplina delle Attività di Volontariato), L.R. 24/96 (Disciplina delle Cooperative Sociali), L.R. 22/99 (Promozione e Sviluppo dell'Associazionismo).

7.5.1 Le Associazioni di Promozione Sociale


Nelle due Province di riferimento, le Associazioni di Promozione Sociale il Registro Regionale dell'Associazionismo censisce complessivamente 22 Associazioni, 14 nella Provincia di Frosinone e 8 in quella di Rieti.

Esse sono per lo più concentrate a Frosinone e a Rieti (5 Associazioni per provincia hanno sede nei due comuni capoluogo).

Tre Comuni – Cassino, Frosinone e Rieti – concentrano quasi il 60% dell'Associazionismo nelle due province. Il restante 40% è ripartito in 9 piccoli comuni.

Per quanto riguarda le attività svolte, le associazioni indagate sono primariamente impegnate nel settore della Cultura (36% delle Associazioni), a cui fa seguito l'impegno nel settore del Sociale (32%).

Figura 12: settori di attività delle Associazioni di Promozione Sociale – Frosinone e Rieti



Fonte: elaborazione propria su dati Regione Lazio – 2005.

L'impatto occupazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, nelle due province di riferimento, è stato stimato procedendo dall'impatto occupazionale regionale del Terzo Settore ripartito per tipologia giuridica e tenendo conto della numerosità di tale tipologia nelle province di riferimento.

Le Associazioni di Promozione Sociale impiegano, complessivamente, il 2,5% degli occupati totali di Frosinone e Rieti, così suddivisi.

Tabella 23: Occupati nelle Associazioni di Promozione Sociale – Frosinone e Rieti

Provincia	Occupati Associazioni	% occupati Terzo Settore	% occupati totali
Frosinone	3.700	38,3	2,2
Rieti	1.861	63,4	3,6
Totale	5.561	44,2	2,5


Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT – 2001.

7.5.2 Le Cooperative Sociali

Nella Provincia di Frosinone vi sono 72 cooperative sociali – 26% del totale regionale – mentre quella di Rieti ne conta 24 (poco più del 9%).


In entrambe le province, sono preponderanti le cooperative di tipo B (ad inserimento lavorativo delle persone svantaggiate).

Figura 13/a: Cooperative Sociali per tipo (A, B, miste, consorzi) – Provincia di Frosinone



Fonte: elaborazione propria su dati Regione Lazio – 2005.

Figura 13/b: Cooperative Sociali per tipo (A, B, miste, consorzi) – Provincia di Rieti



Fonte: elaborazione propria su dati Regione Lazio – 2005.

I settori di attività delle Cooperative Sociali sono catalogati dalla L.R. 24/96 in due classi.

La prima classe è ripartita in 21 settori e ad essa fanno riferimento le cooperative di tipo A.

La seconda è ripartita in 19 settori e riguarda le cooperative di tipo B.

Come riportato nella tabella seguente, la maggior parte delle Cooperative Sociali della Regione Lazio di tipo A è attiva nel settore *assistenza invalidi*.

Tabella 24/a: settori di attività Cooperative Sociali tipo A– Frosinone e Rieti

Settore di attività	Provincia	
	Frosinone	Rieti
	Cooperative impegnate nel settore (%)	Cooperative impegnate nel settore (%)
Ambiente	3	0
Assistenza alle persone svantaggiate	11	8
Assistenza anziani	15	21
Assistenza disagiati	3	4
Assistenza disagiati mentali	7	0
Assistenza immigrati	1	0
Assistenza invalidi	18	29
Assistenza minori	11	13
Attività agricole	3	4
Attività artigianali	1	8
Attività commerciali	0	0
Attività culturali, ricreative e sportive	7	4
Corsi di formazione	6	4
Edilizia	1	4
Editoria	0	4
Informatica	0	8
Ristorazione e lavanderia	3	4
Servizi educativi	14	21
Servizi sanitari	6	4
Trasporti	7	4
Verde	0	0

Fonte: elaborazione propria su dati Regione Lazio – 2005.

Per quanto riguarda le Cooperative di tipo B, la Provincia di Frosinone vede un impegno maggiore nel settore *servizi sociali alle persone svantaggiate* mentre quella di Rieti nel settore *verde*.

Tabella 24/b: settori di attività Cooperative Sociali tipo B- Frosinone e Rieti

Settore di attività	Provincia	
	Frosinone	Rieti
	Cooperative impegnate nel settore (%)	Cooperative impegnate nel settore (%)
Ambiente	21	17
Attività agricole	8	4
Attività artigianali	4	17
Attività commerciali e industriali	10	8
Attività culturali, ricreative e sportive	25	13
Corsi di formazione	4	4
Edilizia	21	4
Editoria	3	8
Impiantistica	7	0
Informatica	3	0
Ristorazione e lavanderia	15	8
Servizi auto	7	0
Servizi di balneazione	0	0
Servizi di sorveglianza	0	0
Servizi economici, finanziari e amministrativi	8	0
Servizi sociali alle persone svantaggiate	28	21
Trasporti	25	0
Turismo	7	17
Verde	25	33

Fonte: elaborazione propria su dati Regione Lazio – 2005.

Il 31% degli occupati nel Terzo Settore nelle province di riferimento sono impiegati nelle 96 Cooperative Sociali registrate nell'Albo Regionale.

L' impatto occupazionale complessivo è di 3.884 lavoratori, così suddivisi:

Tabella 25: Occupati nelle Cooperative Sociali – Frosinone e Rieti

Provincia	Occupati Coop.Sociali	% occupati Terzo Settore	% occupati totali
Frosinone	3.520	36,5	2,0
Rieti	364	12,4	0,7
Totale	3.884	30,9	1,7

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT – 2001.

7.5.3 Le Organizzazioni di Volontariato


Nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (introdotto dalla L.R. 29/93) sono elencate 10 unità, 5 per ciascuna delle Province di riferimento.

Secondo il “Rapporto di ricerca sul volontariato organizzato nel Lazio” – realizzato dalla Federazione Italiana Volontariato nel 2001 – solo il 55% delle Organizzazioni è effettivamente iscritto al registro regionale, contro una media nazionale del 75%.

La seguente figura ripartisce le Organizzazioni di Volontariato censite nel registro regionale secondo l’anno di iscrizione.

L’iscrizione è avvenuta, per la maggior parte di esse, nel 1998, ben 5 anni dopo l’istituzione del registro regionale.

Figura 14: Organizzazioni di Volontariato per anno di iscrizione al registro regionale – Provincia di Rieti



Fonte: elaborazione propria su dati Regione Lazio – 2005.

Le Organizzazioni di Volontariato occupano, complessivamente, 3.140 lavoratori, pari al 1,4% degli occupati totali e al 25% degli occupati nel Terzo Settore delle province di riferimento.

Essi sono così suddivisi:

Tabella 26: Occupati nelle Organizzazioni di Volontariato – Frosinone e Rieti

Provincia	Occupati OdV	% occupati Terzo Settore	% occupati totali
Frosinone	2.430	25,3	1,5
Rieti	710	24,2	1,5
Totale	3.140	25,0	1,5

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT – 2001.

8. Benchmarking

Di seguito sono presentati i principali risultati quantitativi dell'indagine.

L'obiettivo del presente capitolo è il confronto tra la situazione nazionale, regionale e provinciale, della diffusione e delle potenzialità occupazionali del Terzo .

Tabella 27: benchmarking diffusione del Terzo Settore – valori assoluti

	Imprese Terzo Settore	% totale nazionale	% totale regionale
Italia	6.698	100	-
Regione Lazio	518	7,7	100
Frosinone	87	1,3	16,8
Latina	89	1,3	17,2
Rieti	37	0,6	7,1
Roma	277	4,1	53,5
Viterbo	28	0,4	5,4

Fonte: elaborazione propria.

Tabella 28: benchmarking diffusione del Terzo Settore – valori relativi

	Popolazione	% popolazione nazionale	% popolazione regionale	Imprese Terzo Settore	Imprese Terzo Settore / 10.000 abitanti
Italia	56.305.568	100	-	6.698	1,18
Regione Lazio	5.112.413	9,1	100	518	1,01
Frosinone	484.566	0,9	9,5	87	1,80
Latina	491.230	0,9	9,6	89	1,81
Rieti	147.410	0,3	2,9	37	2,51
Roma	3.700.424	6,6	72,4	277	0,75
Viterbo	288.783	0,5	5,6	28	0,97

Fonte: elaborazione propria.

Tabella 29: benchmarking occupazione nel Terzo Settore – valori assoluti

	Occupati totali	Occupati nel terzo settore	Occupati terzo settore / occupati totali (%)
Italia	20.993.732	755.774	3,6
Regione Lazio	1.885.230	101.802	5,4
Frosinone	160.210	9.649	6,0
Latina	181.630	9.782	5,4
Rieti	47.500	2.935	6,2
Roma	1.401.815	73.685	5,3
Viterbo	94.075	5.750	6,1

Fonte: elaborazione propria.

9. Conclusioni

La ricognizione della presenza del Terzo Settore nelle Province di Frosinone e Rieti ha rilevato una realtà radicata sul territorio e in crescita.

Sono state individuate le dimensioni economiche e sociali del Terzo Settore nonché il suo impatto, non solo in termini occupazionali, ma anche come fattore che favorisce l'integrazione sociale.

Il Terzo Settore può ricoprire un ruolo di primo piano nella pianificazione dello sviluppo locale dei territori considerati.

Negli ultimi due decenni, infatti, si è iniziato a considerare le imprese del Terzo Settore come uno strumento istituzionale di transizione, in grado di costruire un modello che concentri l'attenzione delle politiche pubbliche sulle funzioni di programmazione, lasciando spazio ai soggetti privati per quanto concerne il finanziamento e la produzione del servizio.

Il Terzo Settore è il prodotto delle difficoltà che il settore pubblico (lo Stato) incontra nel tentativo di dare risposte alle esigenze e alle preferenze di una società sempre più differenziata. Lo sviluppo del Terzo Settore è proporzionale al grado di eterogeneità sociale.

Le condizioni necessarie al successo delle imprese del Terzo Settore variano di pari passo con la crescita di esse. La trasformazione delle iniziative condotte da imprese potranno avvenire lungo tre possibilità di consolidamento:

1. L'economia di mercato limitatamente ai beni e ai servizi proposti a clienti individuabili, in grado di pagarli e disposti a farlo;
2. Il settore dei servizi pubblici per beni e servizi di pubblica utilità che non possono essere finanziati dalle risorse del mercato;
3. Il Terzo Settore per i beni e i servizi ottenuti in conformità ad una combinazione ibrida di risorse del mercato, di risorse pubbliche ridistribuite e di risorse non monetarie.

La sfida dei rapporti tra il Terzo Settore e lo Stato è incentrata sulla tendenza ad affidare sempre più responsabilità pubbliche ad un settore che per sua natura non può garantire né un sistema standardizzato di prestazioni – che deve anzi il suo successo proprio alla capacità di specificazione e massima personalizzazione del servizio - né l'esigibilità dei servizi a partire dai diritti di cittadinanza a causa della caratteristica di volontarietà e non obbligatorietà dell'offerta.

Questa tendenza rischia, però, di de-responsabilizzare lo Stato oltre i “livelli essenziali” di tutela garantiti a tutti i cittadini.

I cambiamenti intercorsi alla legislazione nell'ultimo decennio vanno verso una decentralizzazione dei processi decisionali, caratterizzata dall'autonomia e dalla concorrenza degli enti locali dello Stato.

Questo avviene tramite un passaggio da convenzioni a forme di accreditamento e anche attraverso una trasformazione della funzione statutale in ente deputato a regolamentare e coordinare la materia.

Al Terzo Settore resta la definizione dei contenuti degli interventi in quanto esso si è mostrato più competente data la vicinanza ai problemi emergenti nella società civile e la sua capacità di comprensione del contesto.

10. Bibliografia

- Ardigò, A. (1981). *Volontariato, Welfare State e terza dimensione*. La Ricerca Sociale, n. 25, 1981.
- Barbetta, G.P. (1996). *Senza scopo di lucro. Dimensioni economiche, legislazione e politiche del settore nonprofit in Italia*. Bologna: Il Mulino.
- Borzaga, C. (1996). *Terzo Settore e Occupazione – un’analisi critica del dibattito*. Trento: Università degli Studi.
- Commissione Europea (1997). *Promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa*. Comunicazione n. 241 del 06/06/97.
- Commissione Europea (2001). *Rafforzare la dimensione locale della strategia europea per l’occupazione*. Comunicazione n. 629 del 06/11/01.
- Commissione Europea (2002). *Azione Pilota 1997-2000 “Terzo Sistema e Occupazione”*.
- Commissione Europea (2004). *Promozione delle società cooperative in Europa*. Comunicazione n. 18 del 23/02/04.
- Consiglio Europeo (2003). *Statuto della Società cooperativa europea*. Regolamento n. 1435 del 22/07/2003.
- ISTAT (2001). *Istituzioni Non Profit in Italia*.
- Musella, M. (1996). *Sviluppo del Terzo Settore e disoccupazione nel Mezzogiorno*. Napoli: Università degli Studi Federico II.
- Regione Lazio (2005). *Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Registro Regionale dell’Associazionismo, Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato*.
- Rifkin, J. (2000). *L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy*. Milano: Mondadori.
- Zamagni, S. (1998). *Non-profit come economia civile*. Bologna: Il Mulino.

11. Allegati

11.1 Allegato 1

Provincia di Frosinone: Associazioni di Promozione Sociale.

Comune	Settore	Denominazione
Alatri	Sport	Associazione sportiva I.A.O. Gym Club
Aquino	Sociale	Associazione S.A.M.A.N.T.A.
Arpino	Sport	Associazione Polisportiva Eco. Trans. Libertas Arpino
Cassino	Sociale	Psicheide Onlus
Frosinone	Cultura	L'aquilone
Frosinone	Cultura	La Casetta
Frosinone	Sociale	Cespi
Roma	Cultura	Associazione Culturale ASTRA
San Giovanni Incarico	Ambiente	Associazione intercomunale polisettoriale Il Parco
Sgurgola	Sport	Associazione Polisportiva Culturale Bellatri IX Sgurgola
Vico nel Lazio	Cultura	Associazione culturale S. M. Goretti

Provincia di Rieti: Associazioni di Promozione Sociale.

Comune	Settore	Denominazione
Città Ducale	Sport	Associazione Tota Civitas Una
Poggio San Lorenzo	Ambiente	Associazione Giardino faunistico di Piano dell'Abatino
Rieti	Cultura	Centro Sociale Polivalente G.M. MA.GI.CA. di Campoloniano
Rieti	Cultura	Associazione culturale MEDedievale Cavalieri di Re Carlo d'Angiò
Torricella in Sabina	Ambiente	Associazione Pro-loco Oliveto Sabino

11.2 Allegato 2

Provincia di Frosinone: Cooperative Sociali.

Comune	Nome Cooperativa	Sezione (servizi - integrati - consorzi)	Tipo A - B - C	Codice Attività
Acuto	Acuto	integrate	B	19
Alatri	Agapè	servizi	B	16
Alatri	Comunità servizio di solidarietà sociale	servizi	B	15
Alatri	Emmaus	servizi	B	17
Alatri	Gelda	integrate	B	19
Alatri	Global Service	integrate	B	03
Alatri	Insieme per la solidarietà	consorzi	C	01
Alatri	La Torre	servizi	A	20
Alatri	Saturnia	integrate	B	18
Alvito	Nova Albetum	servizi	A	07
Amaseno	L'Avvenire	integrate	B	19
Anagni	Piergiorgio Frassati	integrate	B	16
Aquino	Il Cabrusa	servizi	B	16
Aquino	Nuovo Millennio	integrate	B	19
Aquino	Oasi lavoro	integrate	B	16
Arpino	Amicizia	servizi	A	14
Boville Ernica	Labor	integrate	B	19
Cassino	Coop. Sociale multiservizi Novantasei	integrate	B	18
Cassino	HA.L.I.S.	servizi	B	17
Cassino	Novantasei	servizi	A	19
Ceccano	A.S.S.SER.	servizi	A	20
Ceccano	GEA	servizi	A	07
Ceccano	Gruppo Vita Serena	servizi	A	07
Ceccano	Lavoro solidale	integrate	B	19
Ceprano	Ceprano 2000	integrate	B	02
Ceprano	Ceprano 2001	integrate	B	04
Ceprano	Ceprano 2002	integrate	B	07
Ceprano	Sant'Antonio	integrate	B	19
Cervaro	Giasf	servizi	A	19
Esperia	Esperia servizi	integrate	B	17
Esperia Fraz. Monticello	Coccinella	integrate	B	19
Ferentino	ATHENA	servizi	A	06
Ferentino	In Movimento	servizi	B	16
Ferentino	L' Albero Azzurro	servizi	A	19
Fiuggi	Coolpal Fiuggi Amore e Libertà	servizi	A	11
Fiuggi	Festagrande	integrate	B	19
Frosinone	Creativamente	servizi	A	04
Frosinone	Eurojob P.C.S.	integrate	B	15
Frosinone	Il Gabbiano	servizi	B	16
Frosinone	La città del futuro	integrate	B	07
Frosinone	Nuova democrazia	integrate	B	12
Frosinone	Pegaso	servizi	A	10
Frosinone	S.P.E.P.	integrate	B	16

Frosinone	Valcomino	consorzi	C	01
Giuliano di Roma	Jens Julia	integrate	B	19
Giuliano di Roma	Nuovo millennio	integrate	B	19
M. S. Giovanni Campano	Ass. Time	servizi	A	07
Monte San Giovanni Campano	Nuovi orizzonti cooperativa sociale	integrate	B	05
Paliano	Alveare Palianese	integrate	B	09
Paliano	Millennium	consorzi	C	03
Piglio	Ali Blu	servizi	B	19
Pontecorvo	L'Ariete	integrate	A	02
Pontecorvo	Millennium	integrate	B	04
Pontecorvo	Oasi Lavoro	integrate	B	06
Ripi	Services	integrate	B	19
Roccasecca	Roccasecca	integrate	B	19
S. Andrea da Garigliano	Fiume verde	integrate	B	16
S. Elia Fiumerapido	TR.AS.LAV.	servizi	A	19
San Giorgio a Liri	Terra di lavoro	integrate	B	19
Sora	Pantaservice	integrate	B	19
Sora	S. Paolo della Croce	servizi	A	20
Sora	Soraque	integrate	B	15
Torrice	SO.G.N.O.	integrate	B	16
Trivignano	Comunità in dialogo	integrate	B	07
Vallemaio	Eart House	integrate	B	10
Vallemaio	Future	integrate	B	17
Veroli	Arcobaleno	consorzi	C	03
Veroli	Creativamente	integrate	B	16
Veroli	Giovanile S. Monica	integrate	B	19
Veroli	San Mauro	integrate	B	19
Veroli	Veroli 2000	integrate	B	17
Veroli	Verulan Trasp	integrate	B	18

Provincia di Rieti: Cooperative Sociali.

Comune	Nome Cooperativa	Sezione (servizi - integrate - consorzi)	Tipo A - B - C	Codice Attività
Antrodoco	Coop. Sociale assistenza e lavoro	integrate	B	19
Cittaducale	Obiettivo 2000	integrate	B	19
Contigliano	Progetto sanità	servizi	A	06
Contigliano	Eco Service	integrate	B	19
Magliano Sabina	CA.SA.LI.GHA. Beta	integrate	B	03
Magliano Sabino	Noi per Voi	servizi	A	19
Montasola	Montasola 93	servizi	A	19
Passo Corese di Fara Sabina	Risposte	integrate	B	19
Petrella Salto	Valle di Salto	integrate	B	19
Poggio Mirteto	C.U.L.T.	integrate	B	18
Poggio Mirteto	Riciclamo	integrate	B	16
Poggio Mirteto	Sabina Tecno A.R.T.E.	integrate	B	19
Rieti	C.F.R.	servizi	A	07

Rieti	Educhiamoci	servizi	A	19
Rieti	Euro ' 98	servizi	A	20
Rieti	Handicaps e inserimento	servizi	A	19
Rieti	S. Francesco	servizi	A	07
Rieti	Tourist sport	servizi	A	19
Rieti	Vivere insieme	servizi	A	06
Rieti	Pegaso S.I.T.	consorzi	C	02
Tarano	Progetto sviluppo	integrate	B	18
Vazia	Lavorare per incontrarsi	integrate	B	19
Vazia di Rieti	Dedalo	servizi	A	17
Zona varia Rieti	La Casetta	integrate	B	19

11.3 Allegato 3

Provincia di Frosinone: Organizzazioni di Volontariato.

Comune	Data iscrizione al Registro Regionale	Denominazione
Alatri	30/10/1998	Associazione Cometa coordinamento associazioni malattie metaboliche ereditarie
Frosinone	27/08/2001	Associazione La Regola d'oro
Frosinone	24/02/1998	Associazione per la vita Carlo Don Francesco
Roccasecca	13/05/1998	Confraternita Misericordia Roccasecca
Trivigliano	12/04/1996	Associazione Comunità in dialogo

Provincia di Rieti: Organizzazioni di Volontariato.

Comune	Data iscrizione al Registro Regionale	Denominazione
Castelfranco	21/07/1998	Associazione volontari di protezione civile Rieti 93
Collevecchio	09/06/1998	Associazione di volontariato Marcello Migliorati
Monteleone Sabino	02/10/1998	Associazione A.D.I.S.M (Associazione domiciliare infermieristica socio-sanitaria e medica)
Montopoli in Sabina	05/02/1998	Associazione Croce Verde Sabina
Rieti	06/11/2000	Associazione Onlus Alcli Giorgio e Silvia

11.4 Allegato 4

Regione Lazio: Società di Mutuo Soccorso.

Denominazione	Comune
C.A.M.P.A. – Cassa nazionale assistenza malattie professionisti artisti e lavoratori autonomi	Roma
Capipecode – Unipol	Roma
Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo	Roma
Cimoib	Roma
Fasco – Società di Mutuo Soccorso	Roma
Insieme Salute – Mutua Volontaria Cooperativa	Roma
Mutua Assistenza e Previdenza fra Marchigiani residenti in Roma	Roma
Unaterra – Associazione della Salute e della Mutualità	Roma

11.5 Allegati tecnici

Legge n. 3818 del 15/04/1886 Costituzione legale delle Società di Mutuo Soccorso

Art. 1

Possono conseguire la personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le Società operaie di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti: assicurare ai soci un sussidio, nei casi di malattia, d'impotenza al lavoro o di vecchiaia; venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.

Art. 2

Le Società di mutuo soccorso potranno inoltre cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere, ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica. Però in questi casi deve specificarsi la spesa e il modo di farvi fronte nell'annuo bilancio.

Eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati in questo articolo e nel precedente.

Art. 3

La costituzione della Società e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli artt. 11 e 12 di questa legge, sotto l'osservanza dell'art. 136 del Codice di commercio.

Lo statuto deve determinare espressamente:

la sede della società; i fini per i quali è costituita; le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano; le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale; le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni; l'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci; la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni; la costituzione della rappresentanza della Società in giudizio e fuori; le particolari cautele con cui possano essere deliberati lo scioglimento, la proroga della Società e le modificazioni dello statuto, semprecchè le medesime non siano contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 4

La domanda per la registrazione della Società sarà presentata alla cancelleria del Tribunale civile insieme a copia autentica dell'atto costitutivo e degli statuti.

Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina la trascrizione e l'affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 91 del Codice di commercio.

Adempite queste formalità, la Società ha conseguita la personalità giuridica, e costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci.

I cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, non avranno effetto fino a che non siano compiute le stesse formalità prescritte per la prima costituzione.

Art. 5

Gli amministratori di una Società debbono essere iscritti fra i soci effettivi di essa. Essi sono mandatari temporanei revocabili, senz'obbligo di dar cauzione, salvo che sia richiesta da speciale disposizione degli statuti.

Essi sono personalmente e solidalmente responsabili: dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato; della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali; della piena osservanza degli statuti sociali.

Tale responsabilità per gli atti di omissioni degli amministratori, non ricadrà sopra quello di essi che avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci.

Non sarà responsabile nemmeno quell'amministratore che non abbia preso parte, per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce. Oltre alla responsabilità civile, gli amministratori, direttori o sindaci o liquidatori della Società di mutuo soccorso, che abbiano scientemente enunciato fatti falsi, sulle condizioni della Società, o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali, od in relazioni rivolte all'assemblea generale od al Tribunale saranno puniti colla pena di E. 100 salvo le maggiori stabilite dal codice penale.

Art. 6

Quando siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell'adempimento degli obblighi degli amministratori o dei sindaci delle Società di mutuo soccorso, registrate in conformità di questa legge, i soci in numero non minore del ventesimo di quelli iscritti nella Società, possono denunciare i fatti al Tribunale civile. Questo, ove trovi fondata l'accusa, provvederà in conformità al disposto dell' art. 153 del Codice di commercio, meno per la cauzione dei richiedenti.

Art. 7

Qualora una Società di mutuo soccorso contravvenisse all'art. 2 della presente legge, il Tribunale civile, sulla istanza del Pubblico Ministero o di alcuno dei soci, la inviterà a conformarvisi entro un termine non maggiore di quindici giorni. Decorso inutilmente questo termine, il Tribunale civile, dietro citazione della rappresentanza della Società, ordinerà la radiazione della stessa dal registro delle Società legalmente costituite.

Art. 8

I lasciti o le donazioni che una Società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore. Se la Società fosse liquidata, come pure se esse perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle opere pie.

Art. 9

Le Società di mutuo soccorso registrate in conformità alla presente legge, godono: 1. l' esenzione dalle tasse di bollo e registro, conferita alle Società cooperative dall'art. 228 del Codice di commercio;

2. l'esenzione della tassa sulle assicurazioni e dell'imposta di ricchezza mobile come all'art. 8 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021;

3. la parificazione delle opere pie pel gratuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di bollo e registro e per la misura dell'imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi;

4. la esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle Società ai soci.

Art. 10

Le Società registrate, dovranno trasmettere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per mezzo del sindaco del comune in cui risiedono, una copia dei propri statuti e del resoconto di ciascun anno. Dovranno pure trasmettere allo stesso Ministero le notizie statistiche che fossero ad esse domandate.

Art. 11

Le Società di mutuo soccorso già esistenti al momento della promulgazione della presente e già erette in corpo morale per ottenere la registrazione e i vantaggi da essa conseguenti, dovranno farne domanda, riformando, se occorre, il proprio statuto in conformità dell'art. 3 di questa legge.

Art. 12

Le Società già esistenti al momento della promulgazione della presente legge, e non riconosciute come Corpi morali, il cui statuto sia conforme alle disposizioni dei precedenti artt. 1, 2 e 3, presenteranno unitamente alla domanda di registrazione una copia autentica di esso, restando dispensate da ogni formalità di costituzione sociale.

Le Società pure esistenti al momento della promulgazione di questa legge, il cui statuto non sia conforme ai suddetti articoli, saranno anch'esse dispensate dalle formalità di costituzione, ma dovranno riformare lo statuto stesso in assemblea generale espressamente convocata. Unitamente alla domanda di registrazione esse presenteranno una copia autentica dello statuto così riformato ed una copia del processo verbale dell'assemblea nella quale furono approvate le riforme.

Le attività e passività di tali Società dovranno essere nel termine di mesi sei trasferite nel nome del nuovo Ente collettivo, e per gli atti a tale scopo necessari verrà applicata l'esenzione di cui all'art. 9.

Decreto Legislativo n. 356 del 20/11/1990
Disposizioni per la ristrutturazione e la disciplina del gruppo creditizio

Legge n. 266 del 11/08/1991
Legge quadro sul volontariato

Art. 1.

Finalità e oggetto della Legge

1. La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione della attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle prov. autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le Regioni e le prov. autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli Enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2.

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3.

Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all' art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4.

Assicurazioni degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5.

Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) contributi degli aderenti
 - b) contributi di privati
 - c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
 - d) contributi di organismi internazionali
 - e) donazioni e lasciti testamentari
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all' art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6.

Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle province autonome

1. Le Regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all' art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nei termini di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amm.vo regionale, il

quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito di ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le Regioni e le prov. autonome inviano ogni anno copia aggiornata dai registri all'Osservatorio Nazionale per il volontariato, previsto dall' art. 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all' art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7.

Convenzioni

1. Lo Stato, le Regioni, le Prov. autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all' art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni, di controllo della loro qualità e le modalità di rimborso spese.

4. La copertura assicurativa di cui all' art.4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'Ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8.

Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all' art.3 della presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all' art.3 della presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, nr 408, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, nr. 317, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini IRPEG e ILOR qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9.

Valutazione dell'imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, nr. 538.

Art. 10.

Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare disciplinano:

- a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le Regioni e le province autonome;
- b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
- c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
- d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
- f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle Regioni, dalle province autonome e dagli Enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11.

Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1930, nr. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 12.

Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:

- a) provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte.
- b) promuove ricerche e studi in Italia e all'estero;
- c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
- d) approva progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli Enti locali; da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.
- e) offre sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

- f) pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
 - g) sostiene, anche con la collaborazione delle Regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
 - h) pubblica un Bollettino periodico di informazione e promuove altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
 - i) promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13.

Limiti di applicabilità

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a questo connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, nr. 772.

Art. 14.

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i) dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All' onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".

Art. 15.

Fondi speciali presso le Regioni

1. Gli Enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, nr. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli Enti locali, centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
2. Le Casse di risparmio, fino a quando non abbiamo proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo nr. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del regio decreto 25 aprile 1923, nr. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 16.

Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17.

Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare l'attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, nr. 93 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza". La presente legge munita di sigillo di Stato sarà inserita nella raccolta Uff.le degli Atti Normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge n. 381 del 08/11/1991
Disciplina delle cooperative sociali

Art. 1

Definizione

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali e di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. 3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

Art. 2

Soci volontari

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. 2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci; il loro numero complessivo non può superare la metà del numero complessivo dei soci. 3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative. 4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sopportate e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. 5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

Art. 3

Obblighi e divieti

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni. 2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge. 3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

Art. 4

Persone svantaggiate

1. Nelle cooperative che svolgono attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in

situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell' interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni. 2.Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il proprio stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. 3.Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

Art. 5

Convenzioni

1.Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. 2.Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 6

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 Dicembre 1947, n.1577

1.Al citato decreto legislativo del del Capo provvisorio dello Stato 14 Dicembre 1947, n.1577, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma: •"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia deve essere trasmessa, a cura del ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
- b) all'articolo 11, è aggiunto in fine il seguente comma: •"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
- c) al secondo comma dell'articolo 13, è aggiunto in fine, il seguente comma: •"Oltre che nella sezione oper esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".

Art. 7

Regime tributario

1.Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. 2.Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute in seguito alla stipula dei contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale. 3.Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni è aggiunto il seguente numero:

"41-bis) prestazioni a carattere sociosanitario ed educativo rese da cooperative sociali".

Art. 8

Consorzi

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali

Art. 9

Normativa regionale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con le attività dei servizi sociosanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione. 2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti. 3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

Art. 10

Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Art. 11

Partecipazione delle persone giuridiche

1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di tali cooperative.

Art. 12

Disciplina transitoria

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste. 2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo. La presente legge, munita del sigillo di stato, sarà inserita nella Raccolta e negli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di stato.

Decreto Legislativo n. 460 del 04/12/1997
Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo della legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, recante proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del 1996;

Acquisito il parere della summenzionata Commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Sezione I

Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto

.

Art. 1.

Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attività.

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma 4 e' sostituito dai seguenti: "4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti."

Art. 2.

Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività

1. Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita' ai fini istituzionali degli enti stessi."

2. Le attivita' indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinche' l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.

Art. 3.

Determinazione dei redditi e contabilita' separata

1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata.

3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.

3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita', sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.";

b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:

"4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilita' separata qualora siano osservate le modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti."

Art. 4.

Regime forfetario di determinazione del reddito

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 109 e' inserito il seguente: "Art. 109-bis (*Regime forfetario degli enti non commerciali*). - 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilita' semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:

a) attivita' di prestazioni di servizi:

- 1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
- 2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;

b) altre attivita':

- 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
- 2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.

2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi.

3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.

4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e' presentata.

5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni."

Art. 5.

Enti di tipo associativo

1. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'attivita' svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.";

b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non e' considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche' da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.

4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria."

2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole: "e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona"; nello stesso comma, il terzo periodo e' soppresso;

b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole: "e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona";

c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreche' tale attivita' sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria."

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4-*quinquies*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).

4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 e' di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Perdita della qualifica di ente non commerciale

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111, e' inserito il seguente: "Art. 111-*bis* (*Perdita della qualifica di ente non commerciale*). - 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita' commerciale per un intero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita' commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita';

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative;

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita' commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili."

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo 4, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:

"Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto."

Art. 7.

Enti non commerciali non residenti

1. All'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato, nel comma 2, le parole: "senza tenerne contabilita' separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-*bis* dell'articolo 109".

Art. 8.

Scritture contabili degli enti non commerciali

1. Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

Art. 9.

Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali

1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, e' esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull'incremento di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non da' luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, ne' costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivita'. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalita' determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva e' stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio

dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.

Sezione II

Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Art. 10.

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

- a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Art. 11.

Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni

1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attivita' previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, gia' svolgono le attivita' previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e' condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonche' i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

Art. 12.

Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111-*bis*, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, e' inserito il seguente:

"Art. 111-*ter* (*Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale*). - 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), ad eccezione delle societa' cooperative, non costituisce esercizio di attivita' commerciale lo svolgimento delle attivita' istituzionali nel perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale.

2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile."

Art. 13.

Erogazioni liberali

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), e' aggiunta, in fine, la seguente: "i-*bis*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), nonche' i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con

decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";

2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di societa' semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla societa' medesima, le parole: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)" sono sostituite con le seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed *i-bis*"; b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilita' sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la lettera *c-quinquies*), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"*c-sexies*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;

c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei redditi.";

c) nell'articolo 110-*bis*, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*";

d) nell'articolo 113, comma 2-*bis*, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da societa' ed enti commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*";

e) nell'articolo 114, comma 1-*bis*, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*".

2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera *c-sexies*), del predetto testo unico.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformita' alle finalita' istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualita' e la quantita' dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si e' esonerati dall'obbligo della

comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

5. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.

6. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.

7. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.

Art. 14.

Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole: "solidarieta' sociale," sono inserite le seguenti: "nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS);";

b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel numero 12), dopo le parole: "studio o ricerca scientifica" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle ONLUS";

2) nel numero 15), dopo le parole: "effettuate da imprese autorizzate" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e da ONLUS";

3) nel numero 19), dopo le parole: "societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";

4) nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";

5) nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti aventi finalita' di assistenza sociale" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";

c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: "di cui all'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20-bis".

Art. 15.

Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attivita'

istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Art. 16.

Disposizioni in materia di ritenute alla fonte

1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

Art. 17.

Esenzioni dall'imposta di bollo

1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS).".

Art. 18.

Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.".

Art. 19.

Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni

1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: "altre finalita' di pubblica utilita'" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".

Art. 20.

Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva

1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: "pubblica utilita'", sono inserite le seguenti: ", nonche' da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".

2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non e' dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.

Art. 21.

Esenzioni in materia di tributi locali

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Art. 22.

Agevolazioni in materia di imposta di registro

1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*quater*): lire 250.000."; nel medesimo articolo, dopo la nota II-*ter*), e' aggiunta, in fine, la seguente: "II-*quater*). A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.";

b) dopo l'articolo 11 e' aggiunto, in fine, il seguente: "Art. 11-*bis* - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.".

Art. 23.

Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli

1. L'imposta sugli spettacoli non e' dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.

Art. 24.

Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: "enti morali," sono inserite le seguenti: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),";

b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: "enti morali," e' inserita la seguente: "ONLUS,";

c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: "enti morali," e' inserita la seguente: "ONLUS,".

Art. 25.

Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:

"Art. 20-bis (*Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*). - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;

b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili."

2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).

Art. 26.

Norma di rinvio

1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

Art. 27.

Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno e' vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.

Art. 28.

Sanzioni e responsabilita' dei rappresentanti legali e degli amministratori

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, e' punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.

3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

Art. 29.

Titoli di solidarieta'

1. Per l'emissione di titoli da denominarsi "di solidarieta'" e' riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

Art. 30.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

Legge n. 383 del 07/12/2000
Disciplina delle associazioni di promozione sociale

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e oggetto della legge)

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3.

(Atto costitutivo e statuto)

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4.

(Risorse economiche)

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

Art. 5.

(Donazioni ed eredità)

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Art. 6.

(Rappresentanza)

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Capo II

REGISTRI
DELL'ASSOCIAZIONISMO

E

OSSERVATORI

Sezione I

Registri
regionali e provinciali

nazionale,

Art. 7.

(Registri)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

Art. 8.

(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei

provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

Art. 9.

(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)

1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.

2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

Art. 10.

(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.

2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

Sezione II

Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell'associazionismo

Art. 11.

(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.

3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.

4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.

5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.

7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

Art. 12.

(Funzionamento e attribuzioni)

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.

2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.

3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:

a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;

b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;

c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;

d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;

f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze

sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;

h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;

i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 13.

(Fondo per l'associazionismo)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

Art. 14.

(Osservatori regionali)

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.

3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 15.

(Collaborazione dell'ISTAT)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 16.

(Rapporti con l'Osservatorio nazionale per il volontariato)

1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.

2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.

3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.

Art. 17.

(Partecipazione alla composizione del CNEL)

1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.

2. L'alinnea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:».

3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:

«1-*bis*) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;».

4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri».

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.

Capo III

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI

Sezione I

Prestazioni degli associati

Art. 18.

(Prestazioni degli associati)

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 19.

(Flessibilità nell'orario di lavoro)

1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Sezione II

Disciplina fiscale, diritti
e altre agevolazioni

Art. 20.

(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 21.

(Imposta sugli intrattenimenti)

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 22.

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera *i-ter*) è aggiunta la seguente:
«*i-quater*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera *i-bis*)»;

2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)»;

b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente: «c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;

c) all'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;

d) all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;

e) all'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis».

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 23.

(Tributi locali)

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

Art. 24.

(Accesso al credito agevolato e privilegi)

1. Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile.

3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

Art. 25.

(Messaggi di utilità sociale)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.

2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,».

Art. 26.

(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

Art. 27.

(Tutela degli interessi sociali e collettivi)

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;

b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;

c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28.

(Accesso al Fondo sociale europeo)

1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

Art. 29.

(Norme regionali e delle province autonome)

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Art. 30.

(Convenzioni)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

Art. 32.

(Strutture delle attività sociali) per lo svolgimento

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

«*b-bis*) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».

3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale

(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 30 maggio 2005, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione delle norme dell'ordinamento civile, relativa alle imprese sociali, intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Tale disciplina deve essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale, nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell'impresa sulla base:

1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi;

2) del divieto di redistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all'attività dell'impresa;

3) dell'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale o ad incremento del patrimonio;

4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;

b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente, omogenee disposizioni in ordine a:

1) elettività delle cariche sociali e relative situazioni di incompatibilità;

2) responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi;

3) ammissione ed esclusione dei soci;

4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale, nonché di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa;

5) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione dell'impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati,

fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;

6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;

7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;

8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dell'impresa per le obbligazioni da questa assunte;

9) previsione di organi di controllo;

10) forme di partecipazione nell'impresa anche per i diversi prestatori d'opera e per i destinatari delle attività;

11) una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d'azienda in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale;

12) conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell'impresa sociale, derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell'impresa sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia di lavoro e di sicurezza, nonché della contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dell'impresa sociale;

c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali;

d) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa dominante.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede a coordinare le disposizioni dei medesimi decreti con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le rappresentanze del terzo settore, ferme restando le disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e amministrativo degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

3. Dall'attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.

5. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri ai sensi del comma 4, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, trasmette nuovamente alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.